SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 127° — Numero 136**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 14 giugno 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 30:

CREDIOP - Consorzio di credito per le opere pubbliche (Obbligazioni dell'incorporato Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità): Obbligazioni: 6% serie speciale «Export»; 6% serie ordinaria ventennali (35ª emissione); 7% serie speciale «Sviluppo industriale»; 7% serie ordinaria quindicennale; 7% serie ordinaria ventennale; 8% serie speciale «Sviluppo industriale»; 8% serie ordinaria quindicennale; 8% serie ordinaria ventennale; 9% serie speciale «Sviluppo industriale»; 9% serie ordinaria decennale; 9% serie ordinaria quindicennale; 9% serie ordinaria ventennale; 10% serie speciale «Sviluppo industriale»; 10% serie ordinaria decennale; 10% serie ordinaria quindicennale; 10% serie ordinaria ventennale; 13% serie speciale «Sviluppo industriale»; 13% serie ordinaria decennale; 13% serie ordinaria quindicennale, sorteggiate il 15 maggio 1986.

86A3935

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 giugno 1986, n. **257**.

Norme sull'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1986 sono aumentati di sei volte:

a) i diritti di verificazione prima dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, dei misuratori di gas e dei manometri, di cui alla tabella annessa alla legge 17 luglio 1954, n. 600;

b) i diritti dovuti per le operazioni di saggio e marchio dei metalli preziosi di cui agli articoli 10 della legge 17 luglio 1954, n. 600, e 85 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496;

c) i diritti dovuti per i saggi e le analisi, e le tariffe per le verificazioni facoltative di cui all'articolo 11 della legge 17 luglio 1954, n. 600;

d) i diritti dovuti per l'ammissione alla verificazione prima degli strumenti metrici di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 796, come sostituito dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1951, n. 73.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1986 sono quintuplicati i diritti di saggio e di marchio di cui all'articolo 10 della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

3. Nell'articolo 6, secondo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, la parola: «raddoppiati» è sostituita dalla seguente: «quadruplicati».

Art. 2.

1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sono determinate le modalità e la decorrenza per l'effettuazione del pagamento dei diritti metrici mediante versamento in conto corrente postale in sostituzione delle speciali marche «pesi, misure e marchio».

Art. 3.

1. Le dotazioni organiche dei ruoli del personale delle carriere dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi di cui ai quadri 36/*a*, 57 e 78 annessi al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni, e el personale operaio di cui alla tabella *I* annessa al regio decreto 24 luglio 1931, n. 1232, e successive modificazioni, sono aumentate rispettivamente di:

n. 50 posti di ispettore metrico;
n. 20 posti di coadiutore;
n. 25 posti di commesso bollatore;
n. 5 posti di operaio specializzato.

2. I publici concorsi per le assunzioni di cui al comma precedente sono banditi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 28-*ter* del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432.

Art. 4.

1. Le competenze amministrative e di controllo sul personale dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi, nonché del Corpo delle miniere, in servizio presso l'amministrazione centrale, svolte dalla direzione provinciale del tesoro e dalla ragioneria provinciale di Roma in forza degli articoli 1 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, sono attribuite, a decorrere dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, rispettivamente, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed alla ragioneria centrale presso lo stesso Ministero.

2. La direzione provinciale del tesoro di Roma trasmette alla ragioneria centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i ruoli di spesa fissa intestati al personale di cui al comma precedente.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3 della presente legge, valutato in lire 2.350 milioni in ragione d'anno, si provvede per gli anni 1986, 1987 e 1988 con quota parte del maggiore gettito derivante dall'aumento dei diritti metrici di cui all'articolo 1.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ALTISSIMO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

NOTE

Note all'art. 1, comma 1:

— Il testo vigente della tabella annessa alla legge n. 600/1954 (Riordinamento del servizio metrico e modifica dei diritti metrici) è il seguente:

«*Misuratori dei gas.*

Per misuratore che eroga all'ora:

litri o decimetri cubi fino a 150 inclusivi	L.	40
litri o decimetri cubi oltre 150 fino a 300 inclusivi	»	80
litri o decimetri cubi oltre 300 fino a 500 inclusivi	»	100
litri o decimetri cubi oltre 500 fino a 750 inclusivi	»	200
litri o decimetri cubi oltre 750 fino a 1.000 inclusivi	»	250
litri o decimetri cubi oltre 1.000 fino a 1.500 inclusivi	»	300
litri o decimetri cubi oltre 1.500 fino a 3.000 inclusivi	»	400
litri o decimetri cubi oltre 3.000 fino a 4.500 inclusivi	»	500
litri o decimetri cubi oltre 4.500 fino a 6.000 inclusivi	»	600
litri o decimetri cubi oltre 6.000 fino a 7.000 inclusivi	»	700
litri o decimetri cubi oltre 7.000 fino a 9.000 inclusivi	»	750
litri o decimetri cubi oltre 9.000 fino a 11.500 inclusivi	»	800
litri o decimetri cubi oltre 11.500 fino a 15.000 inclusivi	»	1.000
litri o decimetri cubi oltre 15.000 fino a 22.500 inclusivi	»	1.400
litri o decimetri cubi oltre 22.500 fino a 30.000 inclusivi	»	1.500
litri o decimetri cubi oltre 30.000 fino a 35.000 inclusivi	»	1.700
litri o decimetri cubi oltre 35.000 fino a 45.000 inclusivi	»	2.000
litri o decimetri cubi oltre 45.000 fino a 56.000 inclusivi	»	2.500
litri o decimetri cubi oltre 56.000 fino a 70.000 inclusivi	»	3.000
chilolitri o metri cubi oltre 70 fino a 84 inclusivi	»	3.500
chilolitri o metri cubi oltre 84 fino a 112 inclusivi	»	4.000
chilolitri o metri cubi oltre 112 fino a 140 inclusivi	»	4.500
chilolitri o metri cubi oltre 140 fino a 200 inclusivi	»	5.000
chilolitri o metri cubi oltre 200 fino a 400 inclusivi	»	5.500
chilolitri o metri cubi oltre 400 fino a 800 inclusivi	»	6.000
chilolitri o metri cubi oltre 800 fino a 1.200 inclusivi	»	7.000
chilolitri o metri cubi oltre 1.200 fino a 2.000 inclusivi	»	8.000
chilolitri o metri cubi oltre 2.000 fino a 4.000 inclusivi	»	9.000
chilolitri o metri cubi oltre 4.000 fino a 6.000 inclusivi	»	10.000
chilolitri o metri cubi oltre 6.000	»	12.000

Manometri campioni.

Per la verifica di un manometro campione ad uso dei periti per le prove delle caldaie a vapore quando indica pressioni fra 0 e 25 chilogrammi	L.	500
Quando indica pressioni superiori a 25 chilogrammi	»	700».

— Il testo vigente dell'art. 10 della legge n. 600/1954 è il seguente:

«Art. 10. — L'art. 38 del regolamento approvato con il regio decreto 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, sulla disciplina dei titoli dei metalli preziosi, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 923, e con il decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 606, è sostituito dal seguente:

"I diritti dovuti per i saggi delle materie prime di platino, di oro o di argento, ai sensi della legge 5 febbraio 1934, n. 305, sono i seguenti:

a) platino, L. 1200 per ogni saggio;
b) oro, L. 1000 per ogni saggio;
c) argento, L. 400 per ogni saggio.

I diritti dovuti per il saggio e per il marchio degli oggetti lavorati contenenti i detti metalli preziosi sono calcolati per ciascun oggetto in base al proprio peso nelle seguenti misure:

a) se composti di solo platino, ovvero platino ed altri metalli preziosi, in ragione di L. 100 al grammo o frazione di grammo, con un massimo di L. 4000 ed un minimo di L. 1200, se composti di solo platino, e di L. 2000, se composti di platino ed altri metalli preziosi;
b) se composti di solo oro ovvero di oro e di argento, in ragione di L. 60 al grammo o frazione di grammo, con un massimo di L. 3000 e con un minimo di L. 1000 se composti di solo oro, e di L. 1200, se composti di oro e di argento;
c) se composti di solo argento, in ragione di L. 20 al grammo, con un massimo di L. 1000 e con un minimo di L. 400.

Fermi restando i limiti anzidetti, i diritti per il solo saggio degli oggetti lavorati saranno corrisposti, per ciascun oggetto, in misura uguale alla quarta parte di quelli suindicati.
Il diritto dovuto per il saggio dei campioni di ceneri auroargentifere è stabilito nella misura fissa di L. 2000 per ogni saggio. Il diritto dovuto per il saggio di galloni, alamari, fregi, distintivi, ecc., d'oro e di argento è stabilito nella misura di L. 1000 per ogni saggio d'oro e di L. 400 per ogni saggio di argento"».

— Il testo vigente dell'art. 85 del regolamento per l'applicazione della legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con D.P.R. n. 1496/1970, è il seguente:

«Art. 85. — Le analisi eseguite ai fini indicati dal precedente art. 80, lettere *a), b)* e *c)*, sono effettuate in esenzione della corresponsione di diritti di saggio.
I diritti di saggio delle materie prime e degli oggetti in platino, palladio, oro e argento, per le analisi effettuate ai fini di cui alle lettere *d)* ed *e)* dello stesso art. 80, sono quelli indicati dalla legge 17 luglio 1954, n. 600, sul riordinamento del servizio metrico.
I diritti di cui al precedente comma vengono corrisposti con le modalità di cui all'art. 10 della legge, mediante le speciali marche "pesi, misure e marchio"».

— Il testo vigente dell'art. 11 della legge n. 600/1954 è il seguente:

«Art. 11. — Gli articoli 115 e 131 del regolamento sul servizio metrico, approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 922, e con il decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 607, sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 115. — Nel laboratorio dei saggi dell'ufficio centrale si eseguiscono i saggi e le analisi di cui al capoverso *c)* dell'art. 10 e per tali operazioni sono riscossi i diritti seguenti:

per ogni analisi di leghe di metalli comuni: L. 1000 per ciascuno dei componenti da determinare, con un minimo di L. 2000; per ogni determinazione quantitativa d'argentatura L. 500; per saggi non indicati nel presente articolo viene percepito un diritto in ragione del tempo impiegato, sulla base di L. 500 all'ora di lavoro".

"Art. 131. — Per le verificazioni facoltative di cui all'art 35 della legge, da eseguirsi nel laboratorio metrico dell'ufficio centrale sono riscossi i seguenti diritti:

A) *Tariffa per la verificazione dei termometri* (esclusi quelli per uso medico):

1. Per la determinazione di ciascuno dei punti fondamentali 0° e 100°	L.	1.000
2. Per ogni osservazione compresa fra le temperature superiori a 0° e inferiori a 100°	»	200
3. Per ogni osservazione di temperature inferiori a 0° o superiori a 100°	»	500
4. L'importo minimo dei diritti è di	»	500

B) *Tariffa per la verificazione dei termometri per uso medico* . . . . L. 300

C) *Tariffa per la verificazione degli alcoolometri:*

1. Per ogni termo-alcoolometrico o termodensimetro	L.	1.000
2. Per ogni alcoolometrico semplice o densimetro semplice	»	700
3. Per la verificazione di un punto del termometro oltre i tre prescritti dall'art. 125	»	200
4. Per la verificazione di un punto della scala alcoolometrica, oltre i cinque prescritti	»	200

D) *Tariffa per la verificazione di misure di lunghezza aventi carattere di precisione:*

1. Per la verificazione della lunghezza di misure a teste ed a tratti comprese fra due punti, non superiori ad un metro alla temperatura ambiente	L.	2.000
2. Per la verificazione dei decimetri di un metro	»	3.000
3. Per la verificazione dei primi 20 centrimetri di un metro e per la verificazione dei centimetri di un doppio decimetro	»	3.000
4. Per la verificazione dei primi 10 millimetri di una lunghezza	»	3.000

E) *Tariffe per la verificazione dei pesi aventi carattere di precisione:*

1. Per la verificazione di una serie di pesi frazionari del gramma senza la determinazione dei volumi	L.	2.000
2. Per la verificazione di una serie di pesi, tra un gramma e 100 grammi senza la determinazione dei volumi	»	2.000
3. Per la verificazione di una serie di pesi dal gramma al chilogramma, senza la determinazione dei volumi	»	8.000
4. Per la verificazione di una serie di pesi dal gramma al miriagramma senza la determinazione dei volumi	»	5.000
5. Per la verificazione di un chilogramma campione, con la determinazione del volume	»	5.000

F) *Tariffe per la verificazione facoltativa dei manometri, di qualunque tipo, dando le correzioni per unità intere o multipli di unità siano esse espresse in kg per cm², in atmosfera o in metri di acqua:*

1. Quando indicano pressioni fra 0 e 25 kg per cm²	L.	500
2. Quando hanno l'indicazione massima superiore a 25 kg per cm² ma non maggiore di 30 kg per cm²	»	700
3. Quando hanno l'indicazione massima superiore a 30 kg per cm² ma non maggiore di 100 kg per cm²	»	1.000
4. Quando hanno l'indicazione massima superiore a 100 kg per cm² ma non maggiore di 500 kg per cm²	»	1.500
5. Quando hanno l'indicazione massima superiore a 500 kg per cm²	»	2.000

G) *Tariffa ad ore di lavoro:*

In ragione di L. 500 all'ora per verificazioni speciali non indicate nelle tariffe precedenti, calibrazioni o altre ricerche di termometria, verificazioni e determinazioni di alta precisione, che siano consentite dai mezzi di cui dispone l'Ufficio centrale, riguardanti lunghezze, volumi e masse"».

— Il testo vigente dell'art. 5 del D. Lgs. 2 aprile 1948, n. 796, come sostituito dall'art. 2 della legge n. 73/1951, è il seguente:

«Art. 5. — Le domande di ammissione alla prima verificazione degli strumenti metrici che ai termini degli articoli 6 e 7 del regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, possono essere accolte soltanto a mezzo di decreto del Presidente della Repubblica o del Ministro, debbono essere corredate dalla quietanza rilasciata da un ufficio metrico, comprovante il pagamento del diritto fisso di L. 5000.

Ove lo strumento risulti ammesso alla prima verificazione, il relativo decreto sarà ammesso solo dopo il pagamento di un nuovo diritto pari a quello indicato nel comma precedente».

Nota all'art. 1, comma 2:

Il testo vigente dell'art. 10 della legge n. 46/1968 (Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi) è il seguente:

«Art. 10. — Chiunque vende platino, palladio, oro e argento in lingotti, verghe, laminati, profilati e semilavorati in genere e chiunque fabbrica od importa oggetti contenenti gli anzidetti metalli preziosi è tenuto ad apporre il proprio marchio di identificazione sui metalli e sugli oggetti posti in vendita.

Per ottenere il marchio di cui al precedente comma gli interessati debbono farne richiesta all'Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi, unendo alla richiesta stessa il certificato di iscrizione nel registro di cui al precedente articolo 9 e la quietanza di versamento, presso l'ufficio stesso, del diritto erariale di saggio e marchio di lire 25.000 se trattasi di aziende artigiane iscritte all'albo delle imprese artigiane istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o di laboratori annessi ad aziende commerciali e di lire 100 mila se trattasi di aziende industriali.

Il diritto di cui al comma precedente è raddoppiato per quelle aziende industriali che impiegano oltre cento dipendenti.

La concessione dei marchi è soggetta a rinnovazione annuale previo pagamento di un diritto di importo pari alla metà di quello indicato al secondo e terzo comma del presente articolo, da versarsi entro il mese di gennaio di ogni anno all'Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi.

Nei confronti degli inadempienti si applicherà l'indennità di mora pari ad un dodicesimo del diritto annuale per ogni mese o frazione di mese di ritardo nel pagamento del diritto.

Qualora il pagamento non venga effettuato entro l'anno, l'Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi provvede al ritiro dei marchi di identificazione, dandone comunicazione al questore ed alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, affinché sia provveduto al ritiro della licenza di pubblica sicurezza ed alla cancellazione dal registro previsto dall'articolo 9.

Il pagamento dei diritti e delle indennità di mora previsti dalla presente legge viene soddisfatto mediante le speciali marche «pesi, misure e marchio», in uso presso gli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi, da applicarsi sulle ricevute da essi rilasciate.

La domanda per ottenere il marchio è soggetta alla tassa di concessione governativa prevista dal n. 141 della tabella allegato *A* dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121».

Nota all'art. 1, comma 3:

Il testo del secondo comma dell'art. 6 della legge n. 730/1983 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1984), come modificato dal presente comma, è il seguente:

«A decorrere dal 1° gennaio 1985, sono *quadruplicati* i diritti di verificazione periodica biennale dei pesi e delle misure stabiliti dall'articolo 7 della legge 17 luglio 1954, n. 600».

Note all'art. 3:

— Il D.P.R. n. 3/1957 approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

— Il R.D. n. 1232/1931 reca «Revisione dei ruoli organici del personale salariato». Nella tabella I è riportata, fra le altre, la dotazione organica del personale operaio del servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi.

— Il testo vigente dell'art. 28-*ter* del decreto-legge n. 283/1981 (Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione) è il seguente:

«Art. 28-*ter*.— Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dal primo comma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, le amministrazioni dello Stato, ai cui dipendenti si applicano le disposizioni dettate dalla stessa legge, sono autorizzate, in deroga al disposto del secondo comma dell'articolo 7 della medesima legge 11 luglio 1980, n. 312, a bandire pubblici concorsi per l'assunzione di personale nelle qualifiche iniziali dei diversi ruoli e carriere degli impiegati e degli operai previsti dall'ordinamento preesistente alla data di entrata in vigore della citata legge 11 luglio 1980, n. 312.

Per la determinazione dei posti disponibili si fa riferimento alle dotazioni organiche previste per i diversi ruoli e carriere dall'ordinamento preesistente ed esclusivamente a tali fini, gli inquadramenti di cui all'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, si considerano come non effettuati.

Ai suddetti concorsi si applica la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Sono fatte salve le riserve di cui all'articolo 26-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, nonché quelle contemplate da altre leggi speciali.

Il personale assunto in applicazione del presente articolo viene inquadrato secondo le disposizioni dettate dall'articolo 11, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312».

Nota all'art. 4:

Il testo vigente degli articoli 1 e 15 del D.P.R. n. 1544/1955 (Decentramento dei servizi del Ministero del tesoro) è il seguente:

«Art. 1. — I servizi amministrativi di competenza del Ministero del tesoro sono disimpegnati nell'ambito di ciascuna provincia dai dipendenti Uffici provinciali del tesoro.

I provvedimenti ed i titoli di spesa, nelle matere devolute alla loro competenza, in base alle leggi vigenti e al presente decreto, sono emanati dai direttori degli Uffici stessi.

I direttori medesimi, nell'esercizio delle attribuzioni loro demandate, rispondono, oltre che al Ministero del tesoro, alle altre amministrazioni centrali delle quali disimpegnano i servizi.

Nulla è però innovato alle attribuzioni demandate alle Intendenze di finanza dalle leggi 9 gennaio 1951, n. 10, 27 dicembre 1953, n. 968, e dal decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 517, nonché dal regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739».

«Art. 15. — Le funzioni di controllo preventivo di competenza delle ragionerie centrali per i servizi delle varie amministrazioni dello Stato, decentrati ai sensi della legge 11 marzo 1953, n. 150, vengono attribuite, in aggiunta alle funzioni attualmente esercitate in applicazione delle disposizioni in vigore:

a) alle ragionerie regionali dello Stato per i servizi decentrati su base più ampia di quella provinciale;

b) alle ragionerie provinciali dello Stato per i servizi decentrati su base provinciale o di minore circoscrizione».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1334):

Presentato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ALTISSIMO) il 29 aprile 1985.

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 29 giugno 1985, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 10ª commissione l'11 dicembre 1985 e approvato il 18 dicembre 1985.

Camera dei deputati (atto n. 3408):

Assegnato alla XII commissione (Industria), in sede legislativa, il 19 febbraio 1986, con pareri delle commissioni I, V e VI.

Esaminato dalla XII commissione il 13 marzo 1986; 3, 17 aprile 1986 e approvato il 21 maggio 1986.

86G0579

LEGGE 6 giugno 1986, n. 258.

Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 527, recante norme per la produzione e la commercializzazione degli agri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 1 della legge 2 agosto 1982, n. 527, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — 1. In deroga al divieto di cui agli articoli 51 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni e integrazioni, è consentito produrre, importare, trasportare, detenere per la vendita, mettere in commercio o comunque utilizzare per uso alimentare diretto o indiretto, con la denominazione di "aceto di ..." seguita dall'indicazione della materia prima da cui deriva, il prodotto, derivante dalla fermentazione acetica di liquidi alcoolici di origine agricola atti al consumo alimentare, che presenti un'acidità totale, espressa in acido acetico, compresa tra 6 e 12 grammi per millilitri 100, una quantità di alcole etilico non superiore a 1,5 per cento in volume che contenga qualsiasi altra sostanza o elementi in quantità non superiore ai limiti di volta in volta riconosciuti normali e non pregiudizievoli per la salute, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello della sanità.

2. In deroga a quanto stabilito al comma precedente, nell'aceto di vino e negli altri aceti da frutta, l'alcole etilico può essere presente in misura non superiore al 4 per cento in volume».

2. L'uso nelle varie parti della legge 2 agosto 1982, n. 527, dei termini «agro», «agri» o «agro di ...» deve intendersi riferito ad «aceto», «aceti» o «aceto di ...».

Art. 2.

1. Il primo comma dell'articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 527, è sostituito dai seguenti:

«Ferma restando ogni altra disposizione in materia, gli aceti destinati al consumo diretto devono essere posti in commercio in confezioni originali non manomissibili, con chiusura ermetica congegnata in modo tale che, a seguito dell'apertura, essa non risulti più integra.

A decorrere dal 1° gennaio 1987 è abolito per l'aceto di vino l'impiego del contrassegno statale di garanzia. Sino alla data predetta la gestione di detto contrassegno ha luogo ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e 14 marzo 1968, n. 773».

2. È consentita la commercializzazione di aceti di vino in confezioni recanti il contrassegno statale di garanzia fino a due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Al terzo comma dell'articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 527, come modificata dalla presente legge, le parole «o sigilli» sono soppresse.

4. Sono abrogati gli articoli 7 e 8 della legge 2 agosto 1982, n. 527.

Art. 3.

1. Per il periodo di diciotto mesi, decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, è consentita la commercializzazione dei prodotti recanti le denominazioni o indicazioni consentite anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINOZZOLI

NOTE

Nota all'art. 1:

La legge n. 527/1982 reca: «Norme per la produzione e la commercializzazione degli agri».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 3 della legge n. 527/1982, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 3. — *Ferma restando ogni altra disposizione in materia, gli aceti destinati al consumo diretto devono essere posti in commercio in confezioni originali non manomissibili, con chiusura ermetica congegnata in modo tale che, a seguito dell'apertura, essa non risulti più integra.*

A decorrere dal 1° gennaio 1987 è abolito per l'aceto di vino l'impiego del contrassegno statale di garanzia. Sino alla data predetta la gestione di detto contrassegno ha luogo ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e 14 marzo 1968, n. 773.

Su tali chiusure deve sempre figurare una dichiarazione atta ad individuare chiaramente la ditta che ha operato il riempimento dei recipiente.

Sui recipienti devono, in lingua italiana ed in caratteri ben leggibili ed indelebili, essere riportati, con etichetta o, in mancanza dell'etichetta, sullo stesso recipiente:

a) la natura merceologica del prodotto;

b) l'indicazione dell'acidità totale espressa in grammi di acido acetico per 100 millilitri di prodotto; sul valore dichiarato è ammessa solo una tolleranza del 2,5 per cento;

c) il contenuto minimo garantito del recipiente;

d) il nome, la ditta o la ragione sociale dell'imbottigliatore e la sede dello stabilimento di imbottigliamento;

e) gli estremi dell'autorizzazione ministeriale di cui al successivo articolo, se trattasi di prodotti imbottigliati in Italia.

Le indicazioni di cui al precedente comma possono essere fornite anche in più lingue, a condizione che i caratteri relativi alle diciture in lingua italiana siano uguali o superiori a quelli relativi alle diciture in altre lingue.

Le denominazioni straniere possono essere adottate purchè alla dicitura straniera segua una corrispondente denominazione in lingua italiana».

— Gli articoli 7 e 8 della legge n. 527/1982, abrogati dal presente articolo, prevedevano, il primo che con decreto del Presidente della Repubblica fossero stabiliti i prezzi, le caratteristiche tipografiche, il sistema di distribuzione, di gestione e di controllo dei contrassegni statali di garanzia e le eventuali variazioni che si fossero rese necessarie e il secondo che gli esercenti gli opifici di imbottigliamento degli agri utilizzassero un apposito registro di carico e scarico dei contrassegni statali di garanzia.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2261):

Presentato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste (PANDOLFI) il 13 novembre 1984.

Assegnato alla XI commissione (Agricoltura e foreste), in sede legislativa, il 27 novembre 1984, con pareri delle commissioni I, III, XII e XIV.

Esaminato dalla XI commissione il 5, 12 dicembre 1984; 6 marzo 1985; 17, 24 luglio 1985 e approvato il 21 novembre 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1585):

Assegnato alla 9ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 15 gennaio 1986, con pareri delle commissioni 6ª e 12ª).

Esaminato dalla 9ª commissione il 5 marzo 1986 e approvato, con modificazioni, il 6 marzo 1986.

Camera dei deputati (atto n. 2261-*B*):

Assegnato alla XI commissione (Agricoltura e foreste), in sede legislativa, il 26 marzo 1986.

Esaminato dalla XI commissione e approvato il 4 giugno 1986.

86G0580

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1986, n. **259**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 101, relativo al corso di laurea in scienze biologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

chimica bromatologica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1986
Registro n. 44 Istruzione, foglio n. 298

86G0568

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1986, n. **260.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi della Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università della Calabria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università della Calabria, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 58, relativo all'elenco degli insegnamenti del dipartimento di sociologia e di scienza politica e nella tabella *G* (allegata all'art. 35 dello statuto) è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

sociologia del mutamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1986
Registro n. 44 Istruzione, foglio n. 293

86G0570

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1986, n. **261.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 19, relativo al corso di laurea in economia e commercio, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

politiche del personale e tecniche di retribuzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1986
Registro n. 44 Istruzione, foglio n. 290

86G0569

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 giugno 1986.

Elevazione a lire 2.500 miliardi dell'importo massimo della emissione dei certificati di credito del Tesoro decennali con godimento 1° giugno 1986.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 623322/66-AU-112 del 26 maggio 1986, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1986, registro n. 17 Tesoro, foglio n. 232, con il quale è stata disposta una emissione di certificati di credito del Tesoro della durata di dieci anni, con godimento 1° giugno 1986, fino all'importo massimo di lire 1.500 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, elevare l'importo massimo dell'emissione dei predetti certificati da lire 1.500 miliardi a lire 2.500 miliardi;

Decreta:

Art. 1.

L'importo massimo dei certificati di credito del Tesoro della durata di dieci anni, con godimento 1° giugno 1986, emessi con decreto ministeriale del 26 maggio 1986, n. 623322/66-AU-112, meglio specificato nelle premesse, è elevato da lire 1.500 miliardi a lire 2.500 miliardi.

Art. 2.

La Banca d'Italia provvederà a versare entro il 6 giugno 1986, nel deposito provvisorio in contanti costituito a nome della Direzione generale del Tesoro presso la tesoreria provinciale dello Stato - sezione di Roma, a termine dell'art. 9 del citato decreto ministeriale del 26 maggio 1986, il controvalore dell'ulteriore importo di nominali lire 1.000 miliardi di cui al precedente art. 1, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7 del decreto medesimo, unitamente al rateo d'interesse dovuto allo Stato, in ragione dell'11,50% annuale, per il periodo dal 1° giugno 1986 al giorno del versamento, con bonifico di un giorno d'interesse.

Al termine delle operazioni di collocamento, la predetta sezione di tesoreria provinciale procederà, a norma dell'art. 9, secondo comma, del ripetuto decreto ministeriale, all'estinzione del deposito provvisorio, contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti e restituzione dell'eventuale importo restante alla Banca d'Italia.

Art. 3.

Restano ferme tutte le altre disposizioni di cui al ripetuto decreto ministeriale del 26 maggio 1986.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1986
Registro n. 18 Tesoro, foglio n. 181

86A4537

DECRETO 11 giugno 1986.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° luglio 1985, relativamente alla seconda cedola con godimento 1° luglio 1986 e scadenza 1° luglio 1987.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 315656/66-AU-85 del 14 giugno 1985, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1985, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 205, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 27 giugno 1985, recante

un'emissione di CCT decennali con godimento 1° luglio 1985, fino all'importo di lire 6.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il minor importo di lire 3.346.779.000.000;

Visto, in particolare, l'art. 2 del suindicato decreto ministeriale, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei succennati certificati di credito, relativamente alle cedole con godimento 1° luglio 1986 e scadenza 1° luglio 1987;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse annuale, determinato con i criteri indicati dal cennato decreto ministeriale, pagabile alla scadenza del 1° luglio 1987 sui predetti certificati di credito del Tesoro, dovrà essere pari al 12,35%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 315656/66-AU-85 del 14 giugno 1985, meglio citato nelle premesse, il tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro decennali, con godimento 1° luglio 1985, emessi per L. 3.346.779.000.000, è determinato nella misura del 12,35%, relativamente alla seconda cedola, di scadenza 1° luglio 1987.

La spesa di L. 413.327.206.500, derivante dal presente decreto, farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1986

Il Ministro: GORIA

86A4611

DECRETO 11 giugno 1986.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° gennaio 1983 (quadriennali), 1° luglio 1983 (quinquennali), 1° gennaio 1984 (quadriennali e settennali), 1° luglio 1984 (settennali), 15 luglio 1985 (quinquennali), 17 gennaio 1986 (quinquennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di luglio 1986 e scadenza nel mese di gennaio 1987.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 9677/66-AU-28 del 16 dicembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 350 del 22 dicembre 1982, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° gennaio 1983, fino all'importo di lire 2.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 711507/66-AU-40 del 18 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 25 giugno 1983, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° luglio 1983, fino all'importo di lire 2.500 miliardi, successivamente elevato a lire 3.400 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 717251/66-AU-55 del 16 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 354 del 28 dicembre 1983, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° gennaio 1984, fino all'importo di lire 2.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 717252/66-AU-56 del 16 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 354 del 28 dicembre 1983, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° gennaio 1984, fino all'importo di lire 3.000 miliardi, successivamente elevato a lire 4.750 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 210957/66-AU-67 del 18 giugno 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 25 giugno 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° luglio 1984, fino all'importo di lire 6.500 miliardi, successivamente elevato a lire 8.000 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 316023/66-AU-86 del 5 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 12 luglio 1985, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 15 luglio 1985, fino all'importo di lire 2.000 miliardi, successivamente elevato a lire 3.000 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 620151/66-AU-101 dell'8 gennaio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1986, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 17 gennaio 1986, fino all'importo di lire 2.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei suaccennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento luglio 1986 e scadenza gennaio 1987;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse semestrale, determinato con i criteri indicati dai cennati decreti ministeriali, pagabile nel mese di gennaio 1987 sui predetti certificati di credito del Tesoro, dovrà essere pari:

al 6,85% per i CCT quadriennali 1° gennaio 1983;

al 6,85% per i CCT quinquennali 1° luglio 1983;

al 6,35% per i CCT quadriennali 1° gennaio 1984;

al 6,85% per i CCT settennali 1° gennaio 1984;

al 6,45% per i CCT settennali 1° luglio 1984;

al 5,95% per i CCT quinquennali 15 luglio 1985;

al 5,95% per i CCT quinquennali 17 gennaio 1986;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 9677 del 16 dicembre 1982, n. 711507 del 18 giugno 1983, n. 717251 e n. 717252 del 16 dicembre 1983, n. 210957 del 18 giugno 1984, n. 316023 del 5 luglio 1985, n. 620151 dell'8 gennaio 1986, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza gennaio 1987, è determinato nella misura:

del 6,85% per i CCT quadriennali 1° gennaio 1983, emessi per lire 2.000 miliardi; cedola n. 8;

del 6,85% per i CCT quinquennali 1° luglio 1983, emessi per lire 3.400 miliardi; cedola n. 7;

del 6,35% per i CCT quadriennali 1° gennaio 1984, emessi per lire 2.000 miliardi; cedola n. 6;

del 6,85% per i CCT settennali 1° gennaio 1984, emessi per lire 4.750 miliardi; cedola n. 6;

del 6,45% per i CCT settennali 1° luglio 1984, emessi per lire 8.000 miliardi; cedola n. 5;

del 5,95% per i CCT quinquennali 15 luglio 1985, emessi per lire 3.000 miliardi; cedola n. 3;

del 5,95% per i CCT quinquennali 17 gennaio 1986, emessi per lire 2.000 miliardi; cedola n. 2.

La spesa complessiva di L. 1.635.775.000.000, derivante dal presente decreto, e cioè, in analisi:

di L. 137.000.000.000 per i CCT quadriennali 1° gennaio 1983;

di L. 232.900.000.000 per i CCT quinquennali 1° luglio 1983;

di L. 127.000.000.000 per i CCT quadriennali 1° gennaio 1984;

di L. 325.375.000.000 per i CCT settennali 1° gennaio 1984;

di L. 516.000.000.000 per i CCT settennali 1° luglio 1984;

di L. 178.500.000.000 per i CCT quinquennali 15 luglio 1985;

di L. 119.000.000.000 per i CCT quinquennali 17 gennaio 1986,

farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1986

Il Ministro: GORIA

86A4612

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 5 maggio 1986.

Iscrizione di cloni di pioppo nel registro nazionale dei cloni forestali.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Premesso che il consiglio della Comunità economica europea ha emanato la direttiva n. 66/404/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di prapagazione destinati al rimboschimento, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» della Comunità economica europea n. 125 dell'11 luglio 1966;

Considerato che il consiglio della Comunità economica europea ha emanato la direttiva n. 71/161/CEE;

Vista la legge 22 maggio 1973, n. 269, la quale all'art. 21 istituisce il registro nazionale dei cloni forestali ed all'art. 23 stabilisce che nel suddetto registro nazionale debbano essere iscritti anche i cloni di pioppo, con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Considerato che il comitato per la iscrizione dei nuovi cloni di pioppo della commissione nazionale del pioppo nelle riunioni del 3 marzo 1981 e 14 giugno 1985 ha richiesto alla stessa commissione nazionale del pioppo la iscrizione nel sopradetto registro nazionale dei seguenti cloni di pioppo:

1) Adige;
2) Stella Ostigliese,

e che la commissione nazionale del pioppo nelle riunioni del 19 maggio 1984 e 10 ottobre 1985 ha deliberato di iscrivere nel registro dei cloni di pioppo i surriportati cloni, e che analoga deliberazione è stata adottata dalla commissione nazionale tecnico-consultiva di cui all'articolo 16 della legge 22 maggio 1973 n. 269, nella riunione del 21 gennaio 1986;

Decreta:

Art. 1.

Sono iscritti nel registro nazionale dei cloni forestali i seguenti cloni di pioppo:

1) Adige;
2) Stella Ostigliese.

Art. 2.

Il presente decreto, completo degli allegati *A* e *B* che ne fanno parte integrante, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1986

Il Ministro: PANDOLFI

Caratteri d'identificazione.				
Nome e numero di registrazione della cultivar o del clone: «Adige»		1	NOTIZIE GENERALI	
Nome del selezionatore: Rinaldi-Rizzotto-Rui		2		
Stazione che riproduce la cultivar o il clone: Azienda Rinaldi		3		
Nazione: Italia (45)		4		
Specie: Populus x euramericana		5		
Origine: selezione	3	6		
Sesso: femminile	2	7	Caratteri vari	Alberi adulti
Numero di stami		8		
Lunghezza dei grappoli maturi		9		
Numero di valve nelle capsule		10		
Polimorfismo fogliare: medio	2	11		
Lunghezza totale delle foglie: 7 cm (115%)	4	12	Foglie di brachiblasti	
Angolo fra la nervatura mediana e la nervatura laterale inferiore: 49°	1	13		
Forma della base fogliare: cuneiforme	1	14		
Apice fogliare: lungamento acuminato	4	15		
Numero di glandule alla base delle foglie: 0	1	16		
Colore nella nervatura mediana: verde	1	17		
Colore del picciuolo: verde	1	18		
Pubescenza del picciuolo: glabro	1	19		
Rapporto fra la lunghezza del picciuolo e la lunghezza della nervatura mediana: 61°	6	20		
Precocità dello sboccio fogliare		21	Fenologia	
Colore allo sboccio: bronzeo	5	22		
Lunghezza totale delle foglie: 15 cm (97%)	2	23	Foglie in agosto dalla 6ª alla 10ª foglia	Alberi giovani da 1 a 3 anni in vivaio
Angolo tra la nervatura mediana e la nervatura laterale inferiore: 57°	3	24		
Forma della base fogliare: diritta	4	25		
Apice fogliare: strettamente acuminato	7	26		
Numero di glandule alla base delle foglie: 2	3	27		
Colore della nervatura mediana: carnicino	2	28		
Colore del picciuolo: verde	1	29		
Pubescenza del picciuolo: glabro	1	30		
Lunghezza del picciuolo in confronto alla nervatura mediana: 41%	2	31		
Forma della parte superiore del fusto		32	Getto dell'anno	
Pubescenza del fusto non lignificato		33		
Forma delle lenticelle della parte mediana del fusto		34		
Dispersione delle lenticelle		35		
Numero dei rami delle pioppelle di un anno		36		
Angolo tra il fusto ed i rami mediani		37		
Lunghezza delle gemme		38	Gemma	
Forma delle gemme		39		
Colore delle gemme		40		
Disposizione delle gemme		41		
Colore del balsamo: giallo	1	42		

Caratteri qualitativi.				
Tipo e forma della chioma: semi-espansa	4	43	VARIE	
Sensibilità fototropica: media	3	44		
Forma e dirittezza del fusto: più o meno sinuoso	3	45		
Rastremazione		bis		
Produzione di cotone		46		
Radicamento		47		
Attitudine alla propagazione per talea: ottima	1	48		
Attitudine alla pioppicoltura con riferimento all'accrescimento: ottima	2	49		
Accrescimento giovanile: rapido	2	50		
Attitudine alla potatura: molto facile	1	51		
Cancro batterico		52	Reazione alle malattie, agli insetti e alle avversità	
Defogliazione primaverile		53		
Ruggine (Melampsora)		54		
(Batteriosi) Macchie brune		55		
Marssonina: resistente	2	56		
Septoria musiva		57		
Dothichiza		58		
Vischio		59		
Afidi		60		
Fitofagi		61		
Xilofagi		62		
Gypsonoma (Semasia)		63		
Acari		64		
Selvaggina		65		
Calore		66		
Siccità		67		
Gelate autunnali		68		
Spaccature da gelo (gelate invernali)		69		
Necrosi o morte (gelate invernali)		70		
Resistenza dei rami, delle foglie, del fusto al vento		71		
Sale e vento salmastro		72		
Altre avversità		bis		
Sfogliatura		73	Attitudine a determinate lavorazioni (ottima, buona, mediocre, scadente)	
Segagione		74		
Triturazione		75		
Sfibratura meccanica		76		
Sfibratura meccano-chimica		77		
Compensati		78	Utilizzazioni più importanti (possibilmente in % del totale)	
Fiammiferi		79		
Tavolame da costruzione		80		
Tavolame di falegnameria		81		
Pannelli di particelle (= truciolari)		82		
Pannelli di fibre		83		
Pannelli di lana di legno		84		
Pasta meccanica o meccano-chimica		85		
Densità ad umidità normale (u = 12 + 15%)		86	Fisiche e meccaniche	Caratteristiche del legno
Densità basale (peso secco/volume fresco)		87		
Carico di rottura a compressione		88		
Carico di rottura a flessione		89		
Lunghezza fibre		90	Istologiche	
Diametro fibre (= larghezza fibre)		91		
Diametro del lume		92		

Caratteri d'identificazione.			
Nome e numero di registrazione della cultivar o del clone: «Stella Ostigliese»		1	NOTIZIE GENERALI
Nome del selezionatore: dr. Vittorio Casari		2	
Stazione che riproduce la cultivar o il clone		3	
Nazione: Italia (45)		4	
Specie: P. x euramericana	3	5	
Origine: selezione	3	6	
Sesso: femminile	2	7	Alberi adulti – Caratteri vari
Numero di stami		8	
Lunghezza dei grappoli maturi: cm 11	2	9	
Numero di valve nelle capsule: 2	2	10	
Polimorfismo fogliare		11	
Lunghezza totale delle foglie: 100-109% (80 mm)	3	12	Alberi adulti – Foglie di brachiblasti
Angolo fra la nervatura mediana e la nervatura laterale inferiore: 50°	2	13	
Forma della base fogliare: cuneiforme arrotondata	2	14	
Apice fogliare: acuminato	3	15	
Numero di glandule alla base delle foglie: variabile	5	16	
Colore nella nervatura mediana: verde	1	17	
Colore del picciuolo: verde	1	18	
Pubescenza del picciuolo: glabro	1	19	
Rapporto fra la lunghezza del picciuolo e la lunghezza della nervatura mediana: 61-65%	6	20	
Precocità dello sboccio fogliare: poco dopo P. nigra italica	3	21	Fenologia
Colore allo sboccio: bronzeo	5	22	
Lunghezza totale delle foglie: 90-99% (137 mm)	2	23	Alberi giovani da 1 a 3 anni in vivaio – Foglie in agosto dalla 6ª alla 10ª foglia
Angolo tra la nervatura mediana e la nervatura laterale inferiore: 50-59°	2	24	
Forma della base fogliare: un poco cordiforme	6	25	
Apice fogliare: acuminato	3	26	
Numero di glandule alla base delle foglie: 2	3	27	
Colore della nervatura mediana: verde	1	28	
Colore del picciuolo: verde	1	29	
Pubescenza del picciuolo: glabro	1	30	
Lunghezza del picciuolo in confronto alla nervatura mediana: 46-50%	3	31	
Forma della parte superiore del fusto: angol. con cost. mod.	4	32	Alberi giovani da 1 a 3 anni in vivaio – Getto dell'anno
Pubescenza del fusto non lignificato: glabro	1	33	
Forma delle lenticelle della parte mediana del fusto: ovale	2	34	
Dispersione delle lenticelle: regolare	1	35	
Numero dei rami delle pioppelle di un anno: moderato	3	36	
Angolo tra il fusto ed i rami mediani: 54°	3	37	
Lunghezza delle gemme: 6.38 mm	2	38	Alberi giovani da 1 a 3 anni in vivaio – Gemma
Forma delle gemme: larga e acuminata	3	39	
Colore delle gemme: rosso-bruno	5	40	
Disposizione delle gemme: appressata	1	41	

Caratteri qualitativi.			
Tipo e forma della chioma: semi-espansa	4	43	VARIE
Sensibilità fototropica		44	
Forma e dirittezza del fusto: diritto	2	45	
Rastremazione: debole	1	bis	
Produzione di cotone		46	
Radicamento		47	
Attitudine alla propagazione per talea: ottima	1	48	
Attitudine alla pioppicoltura con riferimento all'accrescimento: ottima	2	49	
Accrescimento giovanile: rapido	2	50	
Attitudine alla potatura: molto facile	1	51	
Cancro batterico		52	Reazione alle malattie, agli insetti e alle avversità
Defogliazione primaverile: sensibile	4	53	
Ruggine (Melampsora): mediamente resistente	3	54	
(Batteriosi) Macchie brune		55	
Marssonina: mediamente resistente (0.47)	3	56	
Septoria musiva		57	
Dothichiza		58	
Vischio		59	
Afidi		60	
Fitofagi		61	
Xilofagi		62	
Gypsonoma (Semasia)		63	
Acari		64	
Selvaggina		65	
Calore		66	
Siccità		67	
Gelate autunnali		68	
Spaccature da gelo (gelate invernali)		69	
Necrosi o morte (gelate invernali)		70	
Resistenza dei rami, delle foglie, del fusto al vento		71	
Sale e vento salmastro		72	
Altre avversità		bis	
Sfogliatura		73	Attitudine a determinate lavorazioni (ottima, buona, mediocre, scadente)
Segagione		74	
Triturazione		75	
Sfibratura meccanica		76	
Sfibratura meccano-chimica		77	
Compensati		78	Utilizzazioni più importanti (possibilmente in % del totale)
Fiammiferi		79	
Tavolame da costruzione		80	
Tavolame di falegnameria		81	
Pannelli di particelle (= truciolari)		82	
Pannelli di fibre		83	
Pannelli di lana di legno		84	
Pasta meccanica o meccano-chimica		85	
Densità ad umidità normale (u = 12-15%)		86	Caratteristiche del legno – Fisiche e meccaniche
Densità basale (peso secco/volume fresco)		87	
Carico di rottura a compressione		88	
Carico di rottura a flessione		89	
Lunghezza fibre		90	Caratteristiche del legno – Istologiche
Diametro fibre (= larghezza fibre)		91	

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 14 ottobre 1985.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di una cartolina postale avente come tematica «Il Santo Natale».

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto interministeriale 17 marzo 1984, con il quale è stata autorizzata nel 1985, fra l'altro, l'emissione di interi postali ordinari, aventi come tematica «Il Santo Natale»;

Riconosciuta l'opportunità di emettere una cartolina postale ordinaria avente come tematica «Il Santo Natale»;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1666 del 24 settembre 1985;

Decreta:

Articolo unico

È emessa una cartolina postale ordinaria avente come tematica «Il Santo Natale», nel valore da L. 400.

La cartolina è in calcografia ed offset, su carta bianca da 250 grammi per metro quadrato; formato della cartolina: cm 14,8 × 10,5; colori: policromia.

In alto a destra l'impronta di affrancatura, racchiusa in un riquadro fluorescente, comprende un particolare del presepe della chiesa di S. Maria della Neve in Acireale, la leggenda «NATALE 85», la scritta «ITALIA» ed il valore «400».

Nella parte sinistra della cartolina, una riga orizzontale ed una verticale delimitano due riquadri: nel primo sono poste, in colore azzurro, la leggenda «CARTOLINA POSTALE», in carattere maiuscolo bastone tondo e le indicazioni «MITTENTE», «VIA», «C.A.P.», «LOCALITÀ» e «SIGLA PROV.» accompagnate da tre righe punteggiate. In basso è sovrimpressa una incisione tratta dallo stesso particolare del presepe e la leggenda «ACIREALE - PRESEPE DELLA CHIESA DI S. MARIA DELLA NEVE».

Nella parte restante, riservata all'indirizzo del destinatario, si trovano tre righe e tre riquadri con le indicazioni «C.A.P.», «LOCALITÀ» e «SIGLA PROV.», in colore giallo uovo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1985

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

p. Il Ministro del tesoro
RAVAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1986
Registro n. 20 Poste, foglio n. 173

86A4514

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 9 maggio 1986.

Nuova misura dell'assegno mensile di incollocabilità.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 180 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernente le disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali;

Vista la legge 5 maggio 1976, n. 248, concernente provvidenze a favore delle vedove e degli orfani di grandi invalidi sul lavoro deceduti per cause estranee all'infortunio sul lavoro o alla malattia professionale ed adeguamento dell'assegno di incollocabilità di cui all'art. 180 del testo unico sopra richiamato;

Visto l'art. 10 della predetta legge che, nel fissare in L. 50.000 mensili il nuovo importo dell'assegno di incollocabilità, prevede che tale importo può essere rideterminato solo in aumento con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato centrale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, con scadenza triennale dalla data di entrata in vigore della stessa legge;

Visto l'art. 1-*decies* della legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha trasferito dall'A.N.M.I.L. all'INAIL la competenza di erogare l'assegno di incollocabilità, con decorrenza 1° aprile 1979;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, concernente la perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'A.N.M.I.L.;

Considerato che, nella fattispecie, il comitato centrale dell'A.N.M.I.L. deve intendersi sostituito dal consiglio di amministrazione dell'INAIL;

Vista la delibera del suddetto consiglio di amministrazione, adottata nella seduta del 27 gennaio 1986, con la quale si propone di aumentare l'assegno mensile di incollocabilità da L. 150.000 a L. 200.000;

Considerato che la nuova misura proposta è stata determinata in base alle variazioni registrate nel costo della vita a tutto il 31 dicembre 1984 con riferimento al 31 dicembre 1982 (indice ISTAT 22,7%) e, per l'anno 1985, al tasso di inflazione programmato del 7%;

Ritenuto di condividere il criterio seguito dall'INAIL per la determinazione della nuova misura dell'assegno di incollocabilità;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1982;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1986 la misura mensile dell'assegno di incollocabilità di cui all'art. 180 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 10 della legge 5 maggio 1976, n. 248, è stabilita in L. 200.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1986

p. Il Ministro: BORRUSO

NOTE

Note alla premesse:

— Il testo dell'art. 180 del testo unico approvato con D.P.R. n. 1124/1965 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 13 ottobre 1965) è il seguente:

«Art. 180. — Nei casi in cui non sia applicabile, per le limitazioni previste dall'art. 2, secondo comma, del D.L.C.P.S. 3 ottobre 1947, n. 1222, il beneficio dell'assunzione obbligatoria nelle imprese private, l'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro è autorizzata a concedere, ove sussistono condizioni di accertato bisogno, un assegno mensile di incollocabilità non superiore a lire quindicimila, per tutta la durata di dette limitazioni e condizioni.

Le modalità per l'erogazione di tale assegno sono deliberate dall'Associazione di cui sopra ed approvate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale».

— L'art. 10 della legge n. 248/1976 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 17 maggio 1976) prevede che:

«L'assegno di incollocabilità di cui all'art. 180 del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, è corrisposto in misura di L. 50.000.

L'importo di tale assegno può essere rideterminato solo in aumento con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato centrale dell'A.N.M.I.L., con scadenza triennale dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Ai fini del diritto all'assegno in questione, gli interessati debbono provare di essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 34%;

2) età non superiore ai limiti previsti per l'ammissione al beneficio per l'assunzione obbligatoria al lavoro (55 anni per uomini e donne);

3) non applicabilità, nei loro confronti, del beneficio dell'assunzione obbligatoria, per le limitazioni previste dall'art. 1, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482.

L'onere derivante dall'aumento dell'assegno è a totale carico dell'A.N.M.I.L., che vi provvede con le normali disponibilità di bilancio».

— Il testo dell'art. 1-*decies* della legge n. 641/1978 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 24 ottobre 1978) è il seguente:

«Art. 1-*decies*. — L'assegno di incollocabilità di cui all'art. 180 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, attualmente erogato dall'A.N.M.I.L., verrà erogato a far tempo dal 1° aprile 1979, dall'INAIL».

— Il D.P.R. 31 marzo 1979 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 9 maggio 1979.

— Il D.M. 15 dicembre 1982, recante adeguamento dell'assegno di incollocabilità, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 348 del 20 dicembre 1982.

Nota al dispositivo:

Il testo dell'art. 180 del testo unico approvato con D.P.R. n. 1124/1965 e dell'art. 10 della legge n. 248/1976 è riportato nelle note alle premesse.

86A4569

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 15 maggio 1986.

Modificazione all'art. 344 del regolamento di esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, ai sensi dell'art. 13 della legge 10 febbraio 1982, n. 38.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 13 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, che autorizza il Ministro dei trasporti a modificare con propri decreti alcuni articoli del regolamento di esecuzione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, per adeguarli alle norme della legge stessa, della legge 5 maggio 1976, n. 313, ed a quelle contenute nelle direttive comunitarie o nei regolamenti internazionali;

Visto che tra i suddetti articoli è compreso l'art. 344 che tratta della installazione dei serbatoi per G.P.L. e metano sui veicoli alimentati con combustibili gassosi compressi o liquefatti;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1982 che ha modificato tale articolo;

Ritenuto opportuno modificare ulteriormente l'articolo in argomento per adeguare le norme ivi contenute agli ultimi progressi tecnici conseguiti nella costruzione dei dispositivi per l'alimentazione con combustibili in pressione o gassosi;

Decreta:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 344 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, modificato dal decreto ministeriale 20 luglio 1982, è sostituito dai seguenti tre commi:

«I serbatoi disposti internamente all'autoveicolo devono avere il gruppo valvolare munito di un sistema che

assicuri l'integrale convogliamento verso l'esterno delle eventuali fughe di gas, mediante l'installazione di due prese d'aria di sezione congrua, ubicate in modo da consentire da una parte l'ingresso e dall'altra l'uscita dell'aria durante la marcia del veicolo. Inoltre i serbatoi devono essere collocati in un vano separato dall'abitacolo ove esista, o in un contenitore totale aerato adeguatamente nel modo ora detto. Laddove detto vano o contenitore totale contenente i serbatoi, oltre che aerato sia anche a tenuta stagna rispetto all'abitacolo, non è necessaria l'installazione del sistema di cui sopra.

In ogni caso deve essere possibile l'agevole e rapido accesso alle valvole di intercettazione del serbatoio, nonchè la lettura dell'indicatore di livello per il G.P.L., del manometro per il metano e gli estremi di identificazione e di scadenza di validità dei serbatoi stessi.

La installazione di impianti per alimentazione a gas realizzata dopo il 1° gennaio 1983 deve consentire il caricamento dei serbatoi solo dall'esterno del veicolo ovvero dal vano motore».

Art. 2.

I commi quarto e quinto dell'art. 344 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, modificato dal decreto ministeriale 20 luglio 1982, restano immutati e costituiscono il sesto e settimo comma dell'art. 344 modificato.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto hanno decorrenza immediata.

Roma, addì 15 maggio 1986

Il Ministro: SIGNORILE

NOTE

Note alle premesse:

— La legge n. 38/1982 reca: «Modifiche ad alcuni articoli del codice della strada, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, riguardanti i pesi e le misure dei veicoli, nonchè alla legge 27 novembre 1980, n. 815».

— La legge n. 313/1976 reca: «Nuove norme sugli autoveicoli industriali».

— Il testo dell'art. 344 del regolamento di esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, quale risulta a seguito della sostituzione ad opera del D.M. 20 luglio 1982 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 27 settembre 1982) e della modifica apportata dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 344. *(Installazione dei serbatoi).* — I serbatoi per metano e i serbatoi per G.P.L. possono essere disposti sia esternamente che internamente all'autoveicolo, purchè non nella parte anteriore.

I serbatoi disposti esternamente all'autoveicolo possono essere collocati:

sotto il pavimento della carrozzeria, collegati direttamente al telaio, purchè essi risultino interni alla sagoma in pianta del veicolo ed a sufficiente distanza da terra (non inferiore a 200 mm con veicolo a pieno carico) e protetti mediante idonea lamiera;

posteriormente alla carrozzeria e contigui alla medesima, purchè risultino interni alla sagoma in pianta del veicolo e siano protetti convenientemente dall'azione dei raggi solari;

sopra la carrozzeria, sul tetto del veicolo, purchè risultino interni alla sagoma in pianta del veicolo e siano protetti convenientemente dall'azione dei raggi solari.

I serbatoi disposti internamente all'autoveicolo devono avere il gruppo valvolare munito di un sistema che assicuri l'integrale convogliamento verso l'esterno delle eventuali fughe di gas, mediante l'installazione di due prese d'aria di sezione congrua, ubicate in modo da consentire da una parte l'ingresso e dall'altra l'uscita dell'aria durante la marcia del veicolo. Inoltre i serbatoi devono essere collocati in un vano separato dall'abitacolo ove esista, o in un contenitore totale aerato adeguatamente nel modo ora detto. Laddove detto vano o contenitore totale contenente i serbatoi, oltre che aerato sia anche a tenuta stagna rispetto all'abitacolo, non è necessaria l'installazione del sistema di cui sopra.

In ogni caso deve essere possibile l'agevole e rapido accesso alle valvole di intercettazione del serbatoio, nonchè la lettura dell'indicatore di livello per il G.P.L., del manometro per il metano e gli estremi di identificazione e di scadenza di validità dei serbatoi stessi.

La installazione di impianti per alimentazione a gas realizzata dopo il 1° gennaio 1983 deve consentire il caricamento dei serbatoi solo dall'esterno del veicolo ovvero dal vano motore.

La installazione dei serbatoi per metano e dei serbatoi per G.P.L. sia all'esterno che all'interno del veicolo è subordinata all'osservanza delle prescrizioni tecniche che saranno stabilite dalla Direzione generale della M.C.T.C.

È vietata l'alimentazione del motore con combustibili gassosi o in pressione nei veicoli muniti di impianto di riscaldamento quando il prelevamento dell'aria per il riscaldamento del veicolo avvenga nell'ambiente chiuso intorno al motore e non direttamente dall'atmosfera esterna».

Nota agli articoli 1 e 2:

Il nuovo testo dell'art. 344 del regolamento approvato con D.P.R. n. 420/1959 è riportato nella nota precedente.

86A4571

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 maggio 1986.

Determinazione del costo unitario degli stampati, schede e supporti magnetici occorrenti per la compilazione meccanografica dei ruoli emessi nell'anno 1986 dagli enti impositori diversi dallo Stato.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 13 giugno 1952, n. 693;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1974, con il quale è stata approvata la convenzione stipulata con il Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica per la meccanizzazione dei ruoli, costituito con decreto presidenziale 2 agosto 1952, in virtù della quale è stato affidato al Consorzio medesimo il servizio della compilazione dei ruoli esattoriali con sistemi e mezzi meccanografici;

Visto l'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1986, n. 60, che ha prorogato al 31 dicembre 1986 la citata convenzione del 27 dicembre 1974;

Visto il secondo comma dell'art. 5 della predetta convenzione approvata con decreto ministeriale 27 dicembre 1974, che affida al Ministero delle finanze

il potere di determinare la spesa per stampati, schede e supporti magnetici occorrenti per la compilazione dei ruoli degli enti diversi dallo Stato;

Vista la nota 13 marzo 1986, n. 1147, con la quale il predetto Consorzio chiede che sia determinato il costo degli stampati, schede e supporti magnetici occorrenti per la compilazione dei ruoli non erariali per l'anno 1986;

Considerato che il Consorzio ha adottato i medesimi criteri di determinazione già praticati in passato, indicando, sulla base del calcolo effettuato, un costo unitario per articolo di ruolo di L. 7,32, uguale a quello stabilito negli ultimi due anni;

Considerato che il Provveditorato generale dello Stato, divisione XI, in occasione della determinazione del costo per l'anno 1984, con nota n. 608271 del 16 maggio 1984 si è già espresso favorevolmente per la parte di propria competenza sulla congruità degli importi indicati dal C.N.E. per l'addebito degli stampati agli enti impositori;

Considerato che analogamente l'ufficio tecnico erariale, con nota n. 14113/1ª B del 25 maggio 1984, ha, per la parte di propria competenza, riconosciuto congruo per ciascun articolo di ruolo un costo di L. 7,32 calcolato su analisi dei dati forniti dal Consorzio;

Determina:

Il costo degli stampati, schede e supporti magnetici per la compilazione meccanografica dei ruoli degli enti impositori diversi dallo Stato nella misura di L. 7,32 per ogni articolo di ruolo, relativamente all'anno 1986 in esecuzione della convenzione approvata con decreto ministeriale 27 dicembre 1974.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 maggio 1986

Il Ministro: VISENTINI

86A4513

DECRETO 11 giugno 1986.

Coefficienti di aggiornamento dei redditi iscritti nel catasto dei fabbricati per l'anno 1986.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, che dispone la determinazione dei redditi dei fabbricati mediante l'applicazione di tariffe d'estimo stabilite per ciascuna categoria e classe, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, mediante stima diretta;

Visto l'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, che, nelle more della prima revisione delle tariffe ai sensi del precedente art. 34, secondo comma, prevede, tra l'altro, l'aggiornamento dei redditi dei fabbricati mediante l'applicazione dei coefficienti stabiliti annualmente con decreto del Ministro delle finanze, su conforme parere della commissione censuaria centrale;

Considerato che l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 6 gennaio 1986, convertito nella legge 7 marzo 1986, n. 60, ha prorogato ulteriormente al 31 dicembre 1990 il termine di cui all'art. 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 604, concernente la prima revisione generale degli estimi degli immobili urbani;

Visto il parere espresso dalla commissione censuaria centrale con deliberazione n. 3638 del 5 giugno 1986;

Decreta:

I redditi dei fabbricati imputabili al reddito complessivo da assoggettare all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta locale sui redditi per l'anno 1986, si determinano moltiplicando le corrispondenti rendite iscritte in catasto per i seguenti coefficienti:

I. - IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA

Gruppo A (Unità immobiliari per uso di abitazioni o assimilabili):

	Simboli delle categorie	Coefficienti
Abitazioni di tipo signorile . . .	A/1	365
Abitazioni di tipo civile	A/2	280
Abitazioni di tipo economico . .	A/3	255
Abitazioni di tipo popolare . . .	A/4	220
Abitazioni di tipo ultrapopolare	A/5	205
Abitazioni di tipo rurale	A/6	220
Abitazioni in villini.	A/7	325
Abitazioni in ville	A/8	415
Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici	A/9	180
Uffici e studi privati.	A/10	460
Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi	A/11	235

Gruppo B (Unità immobiliari per uso di alloggi collettivi):

Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme. .	B/1	305
Case di cura ed ospedali (compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni)	B/2	305
Prigioni e riformatori	B/3	305
Uffici pubblici.	B/4	305
Scuole e laboratori scientifici	B/5	305
Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9.	B/6	180
Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti	B/7	305
Magazzini sotterranei per depositi di derrate.	B/8	305

Gruppo C (Unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia):

	Simboli delle categorie	Coefficienti
Negozi e botteghe	C/1	425
Magazzini e locali di deposito .	C/2	370
Laboratori per arti e mestieri. .	C/3	370
Fabbricati e locali per esercizi sportivi	C/4	370
Stabilimenti balneari e di acque curative	C/5	370
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse	C/6	370
Tettoie chiuse o aperte	C/7	370
II. - IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE		
(Opifici ed in genere fabbricati costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni)	da D/1 a D/9	425
III. - IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE		
(Altre unità immobiliari che, per le singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi)	da E/1 a E/9	255

Roma, addì 11 giugno 1986

Il Ministro: VISENTINI

86A4591

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 27 maggio 1986.

Assoggettamento della S.p.a. Genghini sud, in Roma, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 22 marzo 1986, con cui il tribunale di Roma ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Genghini sud, con sede legale in Boiano (Campobasso), piazza Roma e con sede principale in Roma, via Pio IV n. 6, nonchè il collegamento della stessa società con la S.p.a. Genghini, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 19 settembre 1980, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Genghini;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Genghini sud, quale società collegata con la S.p.a. Genghini e preporre ad essa il commissario già nominato per quest'ultima;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Genghini sud, con sede legale in Boiano (Campobasso), piazza Roma e con sede principale in Roma, via Pio IV n. 6, collegata con la S.p.a. Genghini, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È nominato commissario il prof. Floriano D'Alessandro, nato a Napoli il 15 novembre 1936.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1986

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

86A4592

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 24 maggio 1986.

Elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, che stabilisce la composizione del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno, per gli affari concernenti il personale dell'Amministrazione civile;

Visti i propri decreti in data 11 e 12 novembre 1982, registrati alla Corte dei conti il 29 novembre 1982 (registro n. 23 Interno, foglio n. 339 e n. 340), e successive modifiche, con i quali sono stati nominati i rappresentanti del personale eletti quali componenti, rispettivamente, effettivi e supplenti del consiglio di amministrazione per gli affari concernenti il personale dell'Amministrazione civile dell'interno per il quadriennio 30 ottobre 1982-29 ottobre 1986;

Visto l'art. 2 della legge 22 gennaio 1982, n. 8;

Considerato che occorre procedere all'elezione dei rappresentanti del medesimo personale in seno al consiglio di amministrazione per il successivo quadriennio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, che approva il regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, recante modificazioni ed integrazioni al predetto regolamento;

Sentito il consiglio di amministrazione nella seduta del 30 aprile 1986;

Considerato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, ha espresso il proprio assenso in ordine alla data fissata per l'elezione stessa;

Considerato che il presidente del Consiglio di Stato ha designato quale presidente della commissione elettorale centrale il consigliere di Stato dott. Giuseppe Rizzi;

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visti gli articoli 3, 4 e 10, secondo comma, del succitato decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721;

Visto l'art. 3 del suindicato decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41;

Decreta:

Art. 1.

I rappresentanti del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, da eleggere, per la nomina in seno al consiglio di amministrazione, nella composizione di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, sono otto, di cui quattro titolari e quattro supplenti.

Art. 2.

L'elezione dei rappresentati del predetto personale è indetta per il giorno domenica 26 ottobre 1986, dalle ore 8 alle ore 20, con prosieguo nel giorno lunedì 27 ottobre 1986, dalle ore 8 alle ore 14.

Art. 3

Le circoscrizioni elettorali, con le relative sedi, sono determinate come segue:

1) Piemonte e Valle d'Aosta, con sede a Torino;
2) Liguria, con sede a Genova;
3) Lombardia, con sede a Milano;
4) Veneto e Trentino-Alto Adige, con sede a Venezia;
5) Friuli-Venezia Giulia, con sede a Trieste;
6) Emilia-Romagna, con sede a Bologna;
7) Marche, con sede ad Ancona;
8) Toscana, con sede a Firenze;
9) Umbria, con sede a Perugia;
10) Lazio, con sede a Roma;
11) Abruzzo, con sede a L'Aquila;
12) Molise, con sede a Campobasso;
13) Campania, con sede a Napoli;
14) Basilicata, con sede a Potenza;
15) Puglia, con sede a Bari;
16) Calabria, con sede a Catanzaro;
17) Sicilia, con sede a Palermo;
18) Sardegna, con sede a Cagliari.

Art. 4.

La commissione elettorale centrale è costituita come segue:

Presidente:

Rizzi dott. Giuseppe.

Componenti:

Spanu dott. Mario;
Montebelli dott. Giuseppe;
Scotto Lavina dott.ssa Rosetta;
Annunziata Pasquale;
Pilla Antonio;
Cava Giuseppe.

Art. 5.

La commissione elettorale centrale avrà sede in Roma presso il Ministero dell'interno.

La sua prima convocazione è fissata per il giorno 24 giugno 1986, alle ore 17 presso la predetta sede.

Art. 6.

Le commissioni elettorali circoscrizionali sono così costituite:

1) PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

Presidente:

Piscopo dott. Luigi.

Componenti:

Materia dott. Antonio Giuseppe;
Viana dott. Luigi;
Tafuri dott.ssa Romilda;
Ciccarelli Giuseppe;
Vinci Rosaria;
Gerbaudo Michele.

2) LIGURIA

Presidente:

Di Quattro dott. Pasquale.

Componenti:

Giugliano dott. Giuseppe;
Menga dott. rag. Bartolomeo;
Di Cicco Raffaele;
Codnich Giovanni;
Nervi Amedea;
Vassilli Anna.

3) LOMBARDIA

Presidente:
Palmiero dott. Mario.

Componenti:
Ruffo prof. dott. Alberto;
Ardia dott. Alberto;
Tronca dott. Francesco Paolo;
Chisi rag. Enzo;
Pezzella rag. Carla;
Arena Maria Grazia.

4) VENETO E TRENTINO-ALTO ADIGE

Presidente:
Candido dott. Luigi.

Componenti:
Lombardi dott. Gianvalerio;
Giustiniani Savino dott. Leonardo;
Passarelli dott.ssa Caterina;
Campisi dott. rag. Ugo;
Rossignoli rag. Carla;
Malinconico Salazar dott.ssa Alma.

5) FRIULI-VENEZIA GIULIA

Presidente:
Ravalli dott. Sergio.

Componenti:
Camerlengo dott. Luigi;
Marussi dott. Alberto;
Vergone dott. Pasquale;
Di Benedetto Leopoldo;
Boccalon Angelo;
Barone Biagio.

6) EMILIA-ROMAGNA

Presidente:
Iovino dott. Sergio.

Componenti:
D'Acunto dott. Lucio;
Amoroso dott. Giuseppe;
Fracchiolla dott.ssa Carmela;
Restano Giuseppe;
Mariano dott. Matteo Nunzio;
Nannini Roberto.

7) MARCHE

Presidente:
Barillari prof. dott. Abramo.

Componenti:
Iappelli dott. Carlo;
Ciclosi dott. rag. Mario;
Ognissanti dott. Raffaele;
Massa dott. Antonio Nicolai;
Biondi Alberto;
Aleo Silvana.

8) TOSCANA

Presidente:
Lococciolo dott. Francesco.

Componenti:
Cossu dott. Roberto;
Padoin dott. Paolo;
Aronica dott. Carmelo;
Montecchi rag. Leonardo;
Cabula dott.ssa Pasqua Angela;
Vannucchi Massimo.

9) UMBRIA

Presidente:
Marcellino dott. Pietro Giulio.

Componenti:
Borragine dott. Francesco;
Tranfaglia dott. Angelo;
Garbi rag. Maria Antonietta;
Aquilino Vittorio;
D'Ambrosio Antonio;
Mencaglia Domenico.

10) LAZIO

Presidente:
Gallo dott. Gennarino.

Componenti:
Citarella dott.ssa Lina;
Pardo dott.ssa Marisa;
Chambry dott.ssa Marina;
Rinaldi geom. Carlo;
Imondi Ermanno;
Flori Anacleto.

11) ABRUZZO

Presidente:
Franceschini dott. Franco.

Componenti:
Colagrande dott. Alessandro;
Creati dott.ssa Patrizia;
Di Santo rag. Alessandro;
Fattore Giampiero;
Varrassi Giuseppina;
Biamonti geom. Marco.

12) MOLISE

Presidente:
D'Onofrio dott. Giovanni.

Componenti:
Ialenti dott.ssa M. Paola;
D'Addona dott. Ruggero;
Lombardi dott. Scipione;
Costagliola prof. rag. Gennaro;
Incollingo Antonio;
Rampino Raffaele.

13) CAMPANIA

Presidente:
Mastrosimone dott. Giovan Battista.

Componenti:
Cortimiglia dott. Calogero;
释 Paternò di Montecupo dott. Alfonso;
Di Virgilio Francesco;
Scapellato rag. Wanda;
Margiotta Giuseppe;
Buono Tommaso.

14) BASILICATA

Presidente:
Coppola dott. Luigi.

Componenti:
Mauceri dott. Francesco;
Bisogno rag. Gerardo;
Infantino rag. Gaetano;
Urgo Giuseppe;
Lucente Gerardo;
Pesce Felice.

15) PUGLIA

Presidente:
Perna dott. Nicola.

Componenti:
Troiano prof. dott. Pietro;
Ghezzani dott. Alessandro;
Poli dott. Emilio Vito;
Millone Vito;
Testini Luigi;
Esposto Umberto.

16) CALABRIA

Presidente:
Perricone dott. Corrado.

Componenti:
Pusateri dott. Antonio;
Calvosa prof. dott. Sandro;
Carotenuto dott. rag. Alfonso;
Siciliani De Cumis Massimo;
Paone Angelo;
Pisano Roberto.

17) SICILIA

Presidente:
Gentile dott. Andrea.

Componenti:
Spadaccini dott. Corrado;
Giannola dott.ssa Isabella;
Piazza dott. Paolo;
Ales Pasquale;
Badalamenti Francesca;
Bellanti Angelo.

18) SARDEGNA

Presidente:
Orrù dott. Efisio.

Componenti:
Gullotta dott. Salvatore;
Ciraolo rag. Antonino;
De Vivo dott. Vincenzo;
De Rosas Angelo;
Fulgheri M. Luisa;
Pinna Giampaolo.

Il predetto decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Roma, addì 24 maggio 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A4613

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 10 febbraio 1986, n. **262.**

Autorizzazione all'Opera nazionale per i figli degli aviatori, in Roma, ad accettare un legato.

N. 262. Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1986, col quale, sulla proposta del Ministro della difesa, l'Opera nazionale per i figli degli aviatori, in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente in un appartamento sito in Roma, via Belluno n. 5, interno 5, censito al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 52678, foglio 588, particella 121 *sub* 8, del valore stimato di L. 199.000.000, disposto dalla signora Vittoria Baldi con testamento olografo 5 giugno 1977, pubblicato in data 19 marzo 1984, n. 16869/4755 di repertorio, a rogito dott. Giancarlo Giuliani, notaio in Roma, registrato a Roma, in data 2 aprile 1984 al n. 14902, con l'onere, a carico dell'ente, di non alienare l'immobile e di utilizzare la relativa rendita per la istituzione di una borsa di studio a beneficio degli orfani degli aviatori.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1986
Registro n. 17 Difesa, foglio n. 63

86G0581

DECRETO 10 marzo 1986, n. 263.

Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, ad accettare un legato.

N. 263. Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1986, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente in buoni del Tesoro del valore nominale di L. 30.000.000, disposto dalla signora Bertani Cesarina, con testamento pubblico 5 ottobre 1981, pubblicato in data 26 settembre 1983, n. 83084/26604 di repertorio, a rogito dott. Carlo Gallizia, notaio in Milano, registrato a Milano in data 3 ottobre 1983 al n. 15399.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1986
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 83

86G0583

DECRETO 10 marzo 1986, n. 264.

Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, ad accettare una eredità.

N. 264. Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1986, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, viene autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità consistente nella quota di 1/4 di titoli azionari e del ricavato della vendita di beni immobili per un valore complessivo di L. 96.064.590, quota 1/4 L. 24.016.130, disposta dalla signora Raspini Carolina con testamento olografo 28 marzo 1971 e codicilli del 21 ottobre 1975, 22 marzo 1977 e 18 febbraio 1978, pubblicati in data 20 febbraio 1979, n. 13746/6348 di repertorio, a rogito dott. Renzo Chiavistelli, notaio in Scarperia (Firenze), registrato a Borgo San Lorenzo (Firenze), in data 23 febbraio 1979 al n. 379.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1986
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 82

86G0582

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di scienze politiche:
lingua francese.

POLITECNICO DI MILANO

Facoltà di architettura:
composizione architettonica (prima annualità);
disegno industriale;
urbanistica (prima annualità);
urbanistica (prima annualità);
tecnologia dell'architettura (prima annualità);
disegno industriale;
costruzioni in zone sismiche;
geotecnica e tecnica delle fondazioni.

ISTITUTO UNIVERSITARIO NAVALE DI NAPOLI

Facoltà di economia marittima:
economia della localizzazione.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
citologia vegetale.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di giurisprudenza:
diritto delle Comunità europee;
storia del diritto romano.

Facoltà di medicina e chirurgia:
patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica;
patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica;
patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria).

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
botanica (biennale).

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

86A4539

Autorizzazione all'Università di Chieti ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Chieti n. 588/2.21.9/II del 18 aprile 1986, l'Università degli studi di Chieti è stata autorizzata ad accettare dal Comitato organizzatore del meeting di primavera di neurosonologia, la donazione di L. 250.000, da destinare alla cattedra di neurochirurgia della facoltà di medicina e chirurgia della predetta Università.

86A4389

Autorizzazione all'Università di Lecce ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Lecce n. 1866 Sett. I/2 del 21 marzo 1986, l'Università degli studi di Lecce è stata autorizzata ad accettare dall'arch. Nello Sisinni la donazione di un quadro del valore di L. 5.000.000.

86A4391

Autorizzazione al Politecnico di Torino ad accettare due donazioni

Con decreto del prefetto di Torino n. 7558 del 25 gennaio 1986, il Politecnico di Torino è stato autorizzato ad accettare dalla Società R.B.L. Riello bruciatori Legeraco S.p.a., la donazione della somma di L. 43.000.000, da destinare allo sviluppo di calore e combustione.

Con decreto del prefetto di Torino n. 7559 del 25 gennaio 1986, il Politecnico di Torino è stato autorizzato ad accettare dalla Società C.S.E.L.T. (Centro studi e laboratori telecomunicazioni) S.p.a., la donazione di varie apparecchiature dismesse, del valore complessivo di L. 10.000.000, da destinare al dipartimento di elettronica del predetto Politecnico.

86A4393

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Bianco di Scandiano».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Bianco di Scandiano» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 25 novembre 1976 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 9 febbraio 1977, propone la modifica di alcuni articoli del disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Bianco di Scandiano»

Si propone di sostituire il testo dell'art. 1 con il testo che segue:

«Art. 1. — La denominazione di origine controllata "Bianco di Scandiano" è riservata ai vini bianchi frizzanti e spumanti che corrispondano alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione».

Si propone di sostituire il testo dell'art. 2 con il testo che segue:

«Art. 2. — Il vino "Bianco di Scandiano" deve essere ottenuto dalle uve dei vigneti aventti la seguente composizione varietale:

Sauvignon (localmente detto Spergola o Spergolino) nella misura minima dell'85%;

vitigni a bacca bianca raccomandati e autorizzati per la provincia di Reggio Emilia, congiuntamente o disgiuntamente, fino ad un massimo del 15%».

Si propone di aggiungere al testo dell'art. 4 quanto appresso riportato:

«Qualora la resa uva vino superi il limite sopra riportato, la eccedenza non avrà diritto alla D.O.C.

La regione Emilia-Romagna con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, puo stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni d'origine dei vini».

Si propone di sostituire il testo dell'art. 5 con il testo che segue:

«Art. 5. — Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino "Bianco di Scandiano" una gradazione alcolica minima naturale di gradi 10 per il vino frizzante e di gradi 9,50 per lo spumante.

La destinazione alla spumantizzazione delle uve, che assicurano al vino una gradazione alcoolica minima naturale di gradi 9,50, dovrà essere indicata all'atto della denuncia annuale delle medesime.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti compresa la tradizionale rifermentazione indispensabile a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Le operazioni di vinificazione e di preparazione dei tipi frizzante e spumante, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione comprese le necessarie operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, tali operazioni possono essere effettuate in stabilimenti situati entro l'ambito del territorio della provincia di Reggio Emilia.

Il vino "Bianco di Scandiano" spumante può essere prodotto con fermentazione in bottiglia o in autoclave.

È vietata per il vino "Bianco di Scandiano" la gassificazione artificiale, sia parziale che totale».

Si propone di sostituire l'intero testo dell'art. 6 con il testo che segue:

«Art. 6. — I vini "Bianco di Scandiano" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguentii caratteristiche:

Bianco di Scandiano frizzante (dolce o amabile o secco):

colore: paglierino più o meno carico;
odore: caratteristico, gradevolmente aromatico;
sapore: caratteristico dolce o amabile o secco, sapido fresco, armonico, di giusto corpo;
gradazione alcolica complessiva minima: gradi 10,50;
gradazione alcolica svolta minima: gradi 5,50;
acidità totale minima: 6,50 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Bianco di Scandiano spumante (semi-secco o secco o brut):

spuma: fine, persistente;
colore: paglierino più o meno carico;
odore: gradevole, caratteristico, leggermente aromatico;
sapore: caratteristico semi-secco, secco, brut, sapido, fresco, armonico, di giusto corpo;
gradazione alcolica complessiva minima: gradi 11,00;
acidità totale minima: 6,50 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

È in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

I limiti di riferimento per i residui zuccherini dei vari tipi di "Bianco di Scandiano" frizzante e spumante sono quelli indicati dalla normativa C.E.E.».

Si propone di sostituire il testo dell'art. 7 con il testo che segue:

«Art. 7. — È fatto obbligo di indicare in etichetta la tipologia del vino "Bianco di Scandiano" dolce e amabile e, per lo spumante, secondo le norme C.E.E.

È vietato usare assieme alla denominazione di cui all'art. 1 qualsiasi qualificazione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi "superiore", "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari.

È vietata altresì l'aggiunta alla denominazione di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e località comprese nella zona di produzione delimitata dal precedente art. 3.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente».

Si propone di sopprimere l'intero testo dell'art. 8.

86A4620

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di esplosivo

Con decreto ministeriale n. 559/C.4657.XV.J del 6 maggio 1986, l'artificio denominato: Signal (d.o. signal rakete A), fabbricato nella Repubblica federale di Germania, è riconosciuto, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* del regolamento di esecuzione del citato testo unico.

86A4384

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Montereale e S. Stefano Magra

Con decreto 21 febbraio 1986, n. 2255. del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo del fosso Aielli, segnato nel nuovo catasto terreni di Montereale (L'Aquila) al foglio n. 95, particella 844, di mq 795, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 18 aprile 1984 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di L'Aquila. che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 21 febbraio 1986, n. 2521, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno con fabbricato rurale sopra insistente, segnato nel catasto del comune di S. Stefano Magra (La Spezia) al foglio n. 2, mappali 240 e 539 di complessivi mq 2920, ed indicato nella planimetria, rilasciata il 27 agosto 1985 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di La Spezia, che fa parte integrante del citato decreto.

86A4577

MINISTERO EL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 22 maggio 1986 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniale da definire:

società cooperativa edilizia Siepe A a r.l., in Roma, costituita per rogito Dibici in data 15 gennaio 1966, rep. n. 478684/12575, reg. soc. n. 316;

società cooperativa edilizia Domus Felix Jucunda a r.l., in Roma, costituita per rogito Castellini in data 20 maggio 1949, rep. n. 69753, reg. soc. n. 1028;

società cooperativa edilizia Sirio a r.l., in Roma, costituita per rogito Massacci in data 26 aprile 1978, rep. n. 43885, reg. soc. n. 2115/78;

società cooperativa edilizia Mintaka 41, in Roma, costituita per rogito Cardelli in data 23 luglio 1971, rep. n. 10540, reg. soc. n. 2801;

società cooperativa edilizia Quadrifoglio Nero a r.l., in Roma, costituita per rogito Mattiangeli in data 17 maggio 1957, rep. n. 2929, reg. soc. n. 1930;

società cooperativa edilizia Margherita Romana a r.l., in Roma, costituita per rogito Moscatello in data 13 ottobre 1956, rep. n. 4389/1823, reg. soc. n. 2120;

società cooperativa edilizia Ferento a r.l., in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 18 ottobre 1956, rep. n. 26082, reg. soc. n. 2016;

società cooperativa edilizia Pietro e Francesca - Tre a r.l., in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 22 gennaio 1964, rep. n. 30210, reg. soc. n. 878;

società cooperativa edilizia Concilio a r.l., in Roma, costituita per rogito Tarquini in data 6 marzo 1964, rep. n. 195111, reg. soc. n. 3915;

società cooperativa edilizia La Casa a r.l., in Roma, costituita per rogito Sabelli in data 19 gennaio 1960, rep. n. 43410, reg. soc. n. 890;

società cooperativa edilizia La Nave a r.l., in Roma, costituita per rogito Sciamanda in data 16 marzo 1950, rep. n. 12482, reg. soc. n. 823;

società cooperativa edilizia Saticula a r.l., in Roma, costituita per rogito Mossolin in data 9 marzo 1953, rep. n. 27731, reg. soc. n. 868;

società cooperativa edilizia Colle dei Passeri - Consorzio cooperative edilizie a r.l., in Roma, costituita per rogito Misurale in data 28 giugno 1961, rep. n. 166859, reg. soc. n. 2214;

società cooperativa edilizia Palladio 77 a r.l., in Roma, costituita per rogito Monaco in data 16 febbraio 1977, rep. n. 5762, reg. soc. n. 1487;

società cooperativa edilizia Leonardo da Vinci 3° a r.l., in Roma, costituita per rogito Falce in data 13 gennaio 1978, rep. n. 481, reg. soc. n. 900;

società cooperativa edilizia La Favolosa Anfora a r.l., in Roma, costituita per rogito Tappella in data 16 maggio 1964, rep. n. 6554, reg. soc. n. 2612;

società cooperativa edilizia Biancaneve a r.l., in Roma, costituita per rogito Fiumara in data 7 ottobre 1969, rep. n. 3192, reg. soc. n. 3307;

società cooperativa edilizia Colli di Capena a r.l., in Roma, costituita per rogito Spicacci Minervini in data 3 novembre 1978, rep. n. 1072, reg. soc. n. 3774/78;

società cooperativa di produzione e lavoro Centro operativo agenzie stampa, in Roma, costituita per rogito Tarquini in data 5 febbraio 1971, rep. n. 342246, reg. soc. n. 584;

società cooperativa edilizia Giorni Felici a r.l., in Roma, costituita per rogito Bandini in data 20 febbraio 1974, rep. n. 88913, reg. soc. n. 1450;

società cooperativa edilizia La Nostra Certezza a r.l., in Roma, costituita per rogito Raiti in data 21 dicembre 1960, rep. n. 1072, reg. soc. n. 237;

società cooperativa edilizia Capitano Grant a r.l., in Roma, costituita per rogito Capalbo in data 24 ottobre 1980, rep. n. 1060, reg. soc. n. 5837;

società cooperativa di produzione e lavoro Alba Radio a r.l., in Albano Laziale (Roma), costituita per rogito Brucculeri in data 30 gennaio 1981, rep. n. 56162, reg. soc. n. 3225;

società cooperativa edilizia Laghetto Casa a r.l., in Montecompatri (Roma), costituita per rogito Pannunzio in data 1° dicembre 1977, rep. n. 350, reg. soc. n. 517;

società cooperativa edilizia Porziana - Domus a r.l., in Monte Porzio Catone (Roma), costituita per rogito Consoni in data 21 marzo 1975, rep. n. 100786, reg. soc. n. 1312;

società cooperativa edilizia Nova Laeta Domus a r.l., in Roma, costituita per rogito Pomàr in data 29 luglio 1961, rep. n. 75467, reg. soc. n. 1793.

86A4574

Riconoscimento nel comune di Chiesina Uzzanese del carattere sostitutivo alle attività industriali della S.r.l. Rainstop

Con decreto 14 aprile 1986, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, avente effetto a decorrere dall'11 novembre 1985, è stato riconosciuto nel comune di Chiesina Uzzanese il carattere sostitutivo alle attività industriali della S.r.l. Rainstop, con sede in Chiesina Uzzanese (Pistoia).

86A3534

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

545° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie

Con decreto ministeriale 22 novembre 1985 è accettata la rinuncia della S.p.a. Solmine, via Vittor Pisani n. 19, Milano, alla concessione di pirite denominata «Ravi I» sita in territorio del comune di Gavorrano (Grosseto).

Con decreto ministeriale 22 novembre 1985 è accettata la rinuncia della S.p.a. Solmine, via Vittor Pisani n. 19, Milano, alla concessione di pirite e solfuri misti denominata «Ravi II» sita in territorio del comune di Gavorrano (Grosseto).

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1986 la concessione di manganese denominata «Valgraveglia» nel comune di Nè (Genova) e di Maissana e Varese Ligure (La Spezia), di cui è titolare la S.r.l. Sil.Ma, con sede in Pian di Fieno, comune di Nè (Genova), è rinnovata per la durata di anni cinque dal 30 gennaio 1986.

Con decreto ministeriale 23 maggio 1986 la concessione di terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 °C denominata «Pianegonda» nel comune di Valli del Pasubio (Vicenza) è trasferita ed intestata all'Industria mineraria Quartiero Ferdinando e C. S.r.l., via Caussa n. 28, Schio (Vicenza).

Con decreto ministeriale 23 maggio 1986 la concessione di terre da sbianca denominata «Canova» nei comuni di Monte di Malo, Malo e S. Vito di Leguzzano (Vicenza) è trasferita ed intestata all'Industria mineraria Quartiero Ferdinando e C. S.r.l., via Caussa, 28, Schio (Vicenza).

Con decreto ministeriale 23 maggio 1986 la concessione di terre da sbianca denominata «S. Urbano» nei comuni di Montecchio Maggiore e Sovizzo (Vicenza), è trasferita ed intestata all'Industria mineraria Quartiero Ferdinando e C. S.r.l., via Caussa n. 28, Schio (Vicenza).

Con decreto ministeriale 23 maggio 1986 la concessione di bentonite e terre da sbianca denominata «Schiavi» nei comuni di Castelgomberto e Montecchio Maggiore (Vicenza) è trasferita ed intestata all'Industria mineraria di Quartiero Ferdinando e C. S.r.l., con sede in Schio (Vicenza), via Caussa n. 28.

Con D.D. 24 gennaio 1985 alla ditta Arisi Alberto, con sede in Parma, via Malaspina n. 4, è accordata la concessione di fluorite denominata «Laghetto di Polzone» nei comuni di Castione della Presolana, Colere e Rovetta (Bergamo), per la durata di anni venti.

Con D.D. 14 gennaio 1985 la superficie della concessione di bentonite e terre da sbianca denominata «Vegri Campotamaso» nel comune di Valdagno (Vicenza), di cui è titolare la S.p.a. Valdol, via Torre Attive n. 32, Maglio di Sopra, è ridotta ad Ha 276.

Con D.D. 9 novembre 1985 la superficie della concessione di terre da sbianca denominata «Luvi» nel comune di S. Giovanni Ilarione (Verona), di cui è titolare la S.p.a. Berica Bentoniti, via Eridania n. 8, Genova, è ridotta ad Ha 102.

Con D.D. 4 gennaio 1986 la superficie della concessione di caolino, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 °C, argilla per porcellana e terraglia forte denominata «Cumiona» nel comune di Borgomanero (Novara), di cui è titolare il rag. Savoini Luigi, via Domenico Savio n. 27, Borgomanero (Novara), è ampliata ad Ha 59.80.

Con D.D. 17 febbraio 1986 la concessione di caolino, argille per porcellana e terraglia forte, refrattari con fusibilità superiore a 1630 °C, denominata «Rive bianche Rolleja» nel comune di Lozzolo (Vercelli), è rinnovata per la durata di anni dieci a decorrere dal 7 giugno 1982.

86A4515

Revoca al Consorzio agrario provinciale di Venezia dell'autorizzazione ad esercitare un magazzino generale

Con decreto ministeriale 28 aprile 1986 è stata revocata al Consorzio agrario provinciale di Venezia, soc. coop. a r.l., l'autorizzazione ad esercitare un magazzino generale per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate, con sede principale in Mestre (Venezia) e succursali in altre località della provincia.

86A3719

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDIMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Contributi alle imprese siderurgiche per soppressione di impianti mediante rottamazione e per reinvestimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 31 maggio 1984, n. 193. (Deliberazione 8 maggio 1986).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 2, primo e secondo comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, che accorda alle imprese siderurgiche di cui all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che realizzino, anche mediante accordi interaziendali, riduzioni della capacità produttiva, contributi a fondo perduto per rottamazione di impianti e per reinvestimento;

Visti gli atti dell'istruttoria condotta dal comitato tecnico sulle richieste di revisione del programma di reinvestimento, presentate dalla Acciaierie e ferriere pugliesi S.p.a. di Bari in amministrazione straordinaria;

Vista la legge 2 aprile 1986, n. 88, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, che all'art. 2-*ter* prevede che fino alla data del 31 maggio 1986 il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possa esaminare le domande di modifica dei programmi di reinvestimento presentate ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 31 magio 1984, n. 193;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Il programma di reinvestimento della Acciaierie e ferriere pugliesi S.p.a. — come individuato nei suoi termini tecnico-economici negli atti istruttori prodotti dal comitato tecnico — è così modificato a seguito della domanda di revisione presentata dalla società interessata, fermo restando il contributo a suo tempo concesso:

Acciaierie e ferriere pugliesi S.p.a., di Giovinazzo (Bari) (delibere del 20 dicembre 1984 e del 19 giugno e 28 novembre 1985):

investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico: 15,450 milioni di lire. Le modifiche concernono i preventivi di spesa a seguito di alcune variazioni nei costi e l'abbandono dell'iniziativa nel settore «armature in acciaio».

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà all'attuazione della presente delibera vigilando sull'osservanza delle disposizioni vigenti da parte dell'impresa.

Roma, addì 8 maggio 1986

Il Presidente delegato: ROMITA

86A4197

Provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 13, primo comma, della legge 26 settembre 1981, n. 537, per la riduzione del tasso di interesse sui debiti dovuti da società ad enti di previdenza.

Il CIPI, con deliberazioni adottate nella seduta del 13 febbraio 1986, ha approvato le istanze per la riduzione del tasso di interesse sui debiti dovuti ad enti di previdenza, presentate dalle seguenti società, nella misura a fianco indicata:

Cotonificio Olcese Veneziano S.p.a. (Gruppo Snia) di Milano - riduzione del 50%;

Costruzione Sarde S.p.a. di Porto Torres (Sassari) - riduzione del 35%.

86A2949

Ripianamento delle perdite relative alle unità minerarie ai sensi dell'art. 15 della legge n. 752/1982

Il CIPI, con deliberazione adottata nella seduta del 20 marzo 1986, ha approvato le seguenti modifiche ai livelli produttivi e al ripianamento delle perdite registrabili nel 1985, indicati nelle delibere del CIPI del 28 marzo 1985, per le unità minerarie di Montevecchio (Cagliari) della Samim e Racalmuto (Agrigento) della Ispea:

Unità mineraria	Società	Livello produttivo t × 100	tenori	Perdita (milioni di lire)
Montevecchio (Cagliari)	Samim	2,5 0,35	60,0 Zn 74,0 Pb	3.240
Racalmuto	Ispea	140,0	10,7 K_2O	2.850

86A2950

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Ripartizione di somme ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo. (Deliberazione 20 marzo 1986).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/1970, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 42, di autorizzazione all'esercizio del bilancio dello Stato per il 1986 e per il triennio 1986-88;

Acquisito il parere favorevole della commissione interregionale ex art. 13 della legge n. 281/70, nella seduta del 6 marzo 1986, sui criteri di riparto del fondo ex art. 9 della legge n. 281/70, limitatamente all'importo di lire 744 miliardi, pari all'ammontare del fondo 1985;

Ritenuto di dover procedere al riparto della somma di lire 30 miliardi — a valere sulle richiamate disponibilità di lire 744 miliardi — tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, a titolo d'annualità 1986 del limite di impegno per contributi da destinare al programma di completamento degli ospedali civili e psichiatrici, avviato in attuazione della legge n. 574/65;

Ritenuto di dover assumere, per la ripartizione del rimanente importo di lire 714 miliardi, i criteri consolidati negli anni precedenti;

Delibera:

Art. 1.

La somma di lire 30 miliardi, a valere sulla disponibilità di lire 744 miliardi del fondo ex art. 9 della legge n. 281/70, è assegnata a titolo di limite d'impegno, annualità 1986, per contributo interessi sui mutui contratti per il programma di completamento degli ospedali civili e psichiatrici, di cui alla legge n. 574/65, alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in milioni)
Trento	424
Bolzano	411
Valle d'Aosta	134
Piemonte	941
Lombardia	2.941
Veneto	3.458
Friuli-Venezia Giulia	562
Liguria	788
Emilia-Romagna	2.723
Toscana	2.148
Umbria	372
Marche	1.217
Lazio	4.102
Abruzzo	1.181
Molise	763
Campania	1.164
Puglia	1.953
Basilicata	693
Calabria	905
Sicilia	2.797
Sardegna	323
Totale . . .	30.000

Art. 2.

La somma di lire 714 miliardi, libera da vincoli di destinazione, quale primo riparto del fondo 1986 ex art. 9 della legge n. 281/70, è assegnata, alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in lire)
Trento	6.697.158.000
Bolzano	7.595.376.000
Valle d'Aosta	9.488.917.000
Piemonte	31.245.138.000
Lombardia	47.367.785.000
Veneto	29.758.817.000
Friuli-Venezia Giulia	13.886.954.000
Liguria	16.044.460.000
Emilia-Romagna	29.937.079.000
Toscana	26.404.181.000
Umbria	14.871.804.000
Marche	19.071.038.000
Lazio	37.087.606.000
Abruzzo	32.735.030.000
Molise	23.887.482.000
Campania	90.504.492.000
Puglia	69.033.874.000
Basilicata	31.568.582.000
Calabria	51.235.623.000
Sicilia	85.143.027.000
Sardegna	40.435.577.000
Totale . . .	714.000.000.000

Art. 3.

All'erogazione dei fondi, di cui ai precedenti articoli, provvederà il Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Roma, addì 20 marzo 1986

Il Presidente delegato: ROMITA

86A2724

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Diari delle prove scritte del concorso speciale, per esami, e del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di posti vacanti al 31 dicembre 1985 nella qualifica di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti per i servizi amministrativi centrali dell'amministrazione centrale del tesoro.

Le prove scritte del concorso speciale, per esami, e del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di posti, vacanti al 31 dicembre 1985, nella qualifica di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti per i servizi amministrativi centrali dell'amministrazione centrale del tesoro, di cui alle lettere *a*) e *c*) del primo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 23 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 59 del 12 marzo 1986, avranno luogo a Roma, con inizio alle ore 8, nei locali del palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, secondo il seguente diario:

concorso speciale, per esami: nei giorni 29 e 30 settembre 1986;

concorso pubblico, per titoli ed esami: nei giorni 17 e 18 novembre 1986.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dai relativi concorsi, dovranno presentarsi, muniti di idoneo documento di riconoscimento, per sostenere le prove scritte nella sede, nei giorni e nell'ora suindicati.

86A4541

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Piombino

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 18 marzo 1985 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Piombino (Livorno);

Visto il decreto ministeriale in data 21 agosto 1985, modificato parzialmente con successivo decreto del 3 aprile 1986, con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

È approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1/*B* vacante nel comune di Piombino, nell'ordine appresso indicato:

1) Giacomelli Alvaro	punti	128,762	su	174
2) Galatro Vittorio	»	126,559		»
3) Gobbi Aldo	»	126,378		»
4) Ferrigato Gian Carlo	»	121,793		»
5) Ciraulo Giorgio	»	121,524		»
6) Lentini Vincenzo	»	120,898		»
7) Muzzi Vitantonio	»	120,409		»
8) Giordano Giovanni	»	119,399		»
9) Pelagalli Vittorio	»	118,561		»
10) Scalzo Guido	»	118,257		»
11) Patriarca Mario	»	117,020		»
12) Franco Vincenzo	»	116,560		»
13) Scherillo Antonio	»	116,127		»
14) Donato Antonino	»	115,939		»
15) Liotti Francesco	»	115,716		»
16) Luchetti Loreto	»	115,433		»
17) Gambaccini Aldo	punti	115,203	su	174
18) Amico Salvatore	»	114,890		»
19) Tancredi Giuseppe	»	113,450		»
20) Lo Savio Giovanni	»	113,289		»
21) Longo Libero Benito	»	112,907		»
22) Santoro Pasquale	»	112,660		»
23) Brocato Salvatore	»	111,772		»
24) Franco Nicolò	»	111,624		»
25) Guerra Francesco	»	111,342		»
26) Bascetta Michelangelo	»	110,540		»
27) Napoli Ettore	»	110,336		»
28) Monea Luigi	»	110,284		»
29) Nitti Nicola (ammesso con riserva)	»	110,125		»
30) Ugolotti Enrico	»	109,600		»
31) Possenti Marcello	»	108,294		»
32) Orefice Antonino	»	107,402		»
33) Salvi Paolo	»	106,981		»
34) Cupioli Guido	»	106,753		»
35) Ghilli Fosco	»	106,315		»
36) Asfalto Domenico	»	105,390		»
37) Mastinu Antonio Gaetano	»	104,423		»
38) Piazza Nicolò	»	104,274		»
39) Nardone Luigi	»	104,190		»
40) Branchini Brienzo	»	103,365		»
41) Tabarrini Agostino	»	103,359		»
42) Bigoni Riccardo	»	102,477		»
43) Schiesaro Gianfranco	»	101,344		»
44) Dell'Utri Salvatore	»	101,168		»
45) Maiorano Italo	»	100,304		»
46) Ardissone Carlo	»	99,865		»
47) Biagini Maria Luisa	»	99,343		»
48) Parla Angelo Antonio	»	97,034		»
49) Belloli Mario	»	94,741		»
50) Flora Giuseppe	»	92,524		»
51) Morlacco Vincenzo	»	88,101		»
52) Grassi Renzo	»	84,153		»
53) Vitale Antonio	»	79,703		»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1986

p. *Il Ministro:* CIAFFI

86A3448

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a settanta posti di consigliere telecomunicazioni del personale direttivo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 2, parte seconda, del 15 gennaio 1986, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 5435 del 24 maggio 1984, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1985, registro n. 45, foglio n. 261, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e dei vincitori del concorso pubblico, per esami, a settanta posti di consigliere telecomunicazioni in prova, categoria settima, del personale direttivo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 2 giugno 1983, n. 4862.

86A3622

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico mediante prova d'arte o esperimento pratico a due posti di operaio qualificato presso l'osservatorio astronomico di Roma.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 7-8 del 16-23 febbraio 1984, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 giugno 1983, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1983, registro n. 57, foglio n. 45, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso pubblico mediante prova d'arte o esperimento pratico a due posti di operaio qualificato presso l'osservatorio astronomico di Roma indetto con decreto ministeriale 5 ottobre 1982, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1982, registro n. 130, foglio n. 137, e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

86A2961

CORTE DEI CONTI

Rinvio delle prove scritte dei concorsi riservati a sessantasette posti di segretario o revisore nel ruolo della carriera di concetto, a ventinove posti di coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva e a quindici posti di coadiutore dattilografo nel ruolo del personale di dattilografia.

Le prove scritte del seguenti concorsi riservati:

a sessantasette posti di segretario o revisore nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 7 febbraio 1986 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 15 marzo 1986);

a ventinove posti di coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 13 febbraio 1986 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 15 marzo 1986);

a quindici posti di coadiutore dattilografo nel ruolo del personale di dattilografia della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 7 febbraio 1986 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 15 marzo 1986),

sono rinviate a date da fissare con successivo provvedimento che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 luglio 1986.

86A4625

REGIONE SICILIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 62.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici, per titoli ed esami, a:

un posto di capo tecnico di radiologia medica;

dieci posti di assistente sociale collaboratore;

due posti di tecnico di laboratorio di analisi;

un posto di chimico collaboratore;

due posti di biologo collaboratore;

ventinove posti di assistente tecnico (ex delegato sanitario).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sono fatte salve le domande presentate precedentemente.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'U.S.L. in Palermo.

86A4599

REGIONE CAMPANIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 16

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 16, a:

un posto di primario di chirurgia generale;

un posto di primario di radiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Maddaloni (Caserta).

86A4529

REGIONE LIGURIA

Concorso a due posti di operatore professionale di prima categoria coordinatore - capo vigilatrice d'infanzia, presso l'unità sanitaria locale n. 10.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di operatore professionale di prima categoria coordinatore - capo vigilatrice d'infanzia presso l'unità sanitaria locale n. 10.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Genova.

86A4549

REGIONE PIEMONTE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di dirigente sanitario di medicina legale e delle assicurazioni sociali presso l'unità sanitaria locale n. 72.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente sanitario di medicina legale e delle assicurazioni sociali presso l'unità sanitaria locale n. 72.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale, patrimoniale e legale dell'U.S.L. in Tortona (Alessandria).

86A4586

Revoca del concorso ad un posto di primario medico ospedaliero di psichiatria presso l'unità sanitaria locale n. 72

È revocato il pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario medico ospedaliero di psichiatria, presso l'unità sanitaria locale n. 72 di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 10 ottobre 1985.

86A4584

REGIONE TOSCANA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 10/G.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente amministrativo, presso l'unità sanitaria locale n. 10/G, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 15 ottobre 1985.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità operativa del personale dell'U.S.L. in Sesto Fiorentino (Firenze).

86A4522

Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero dell'unità operativa malattie infettive presso l'unità sanitaria locale n. 13.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero dell'unità operativa malattie infettive presso l'unità sanitaria locale n. 13.

Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità operativa del personale - ufficio concorsi, presso spedali riuniti in Livorno.

86A4588

REGIONE UMBRIA

Riduzione del numero dei posti del concorso a due posti di assistente sociale collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 1.

Il numero dei posti del concorso a due posti di assistente sociale collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 1 di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 21 novembre 1985, è ridotto da due a uno.

86A4530

ISTITUTO PROVINCIALE PER LA MATERNITÀ DI MILANO

Concorso ad un posto di operatore professionale di prima categoria coordinatore - capo ostetrica

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale di prima categoria coordinatore - capo ostetrica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

86A4528

OSPEDALE «SAN PAOLO» DI MILANO

Revoca del concorso ad un posto di primario neurologo

È revocato il concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di primario ospedaliero di neurologia - area funzionale di medicina, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 12 maggio 1986.

86A4587

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 130 del 7 giugno 1986 pubblica i seguenti avvisi di concorso:

Provincia di Treviso:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di capo ufficio tecnico (7ª qualifica funzionale) presso l'unità operativa manutenzione fabbricati del settore lavori pubblici.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di operaio specializzato presso l'ufficio stamperia (4ª qualifica funzionale).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di motorista meccanico (4ª qualifica funzionale).

A.T.M. - Azienda trasporti municipali Ravenna: Concorso pubblico ad un posto di dirigente dei servizi amministrativi aziendali.

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

Errata-corrige alla legge 11 giugno 1986, n. 252, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 98, concernente differimento del termine fissato dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 430, per l'applicazione della legge 18 giugno 1985, n. 321, recante norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata». (Legge pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 1986).

Nella formula di promulgazione della legge citata in epigrafe, dove è scritto: «IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA», leggasi: «IL PRESIDENTE *SUPPLENTE* DELLA REPUBBLICA».

86A4664

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO
◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA
◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA
◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA
◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA
◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA
◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO
◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA
◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE
◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE
◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE
◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA
◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA
◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA
◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 62/69
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA
◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE
◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA
◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA
◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO
◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . **L. 90.000**
- semestrale . . . . **L. 50.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . **L. 180.000**
- semestrale . . . . **L. 100.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . **L. 20.000**
- semestrale . . . . **L. 12.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . **L. 75.000**
- semestrale . . . . **L. 40.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . **L. 20.000**
- semestrale . . . . **L. 12.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale . . . . **L. 285.000**
- semestrale . . . . **L. 160.000**

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . **L. 600**

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione . . . . **L. 600**

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . **L. 600**

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . **L. 600**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . **L. 45.000**

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . **L. 600**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . **L. 25.000**

Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . **L. 2.500**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	**L. 1.000**	**1.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	**L. 6.000**	**6.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . **L. 82.000**

Abbonamento semestrale . . . . **L. 45.000**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . **L. 600**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221